

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 985/2003 del Consiglio, del 5 giugno 2003, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1334/1999 sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 986/2003 del Consiglio, del 5 giugno 2003, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 360/2000 sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese** 5
- Regolamento (CE) n. 987/2003 della Commissione, del 10 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9
- Regolamento (CE) n. 988/2003 della Commissione, del 10 giugno 2003, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 45/2003 CE 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 989/2003 della Commissione, del 10 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 990/2003 della Commissione, del 10 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 968/2002 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito** 16
- Regolamento (CE) n. 991/2003 della Commissione, del 10 giugno 2003, che fissa i coefficienti di assegnazione per le domande di titoli d'importazione presentate nel maggio 2003 per taluni prodotti lattiero-caseari nell'ambito di alcuni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 18
- Regolamento (CE) n. 992/2003 della Commissione, del 10 giugno 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 20

Regolamento (CE) n. 993/2003 della Commissione, del 10 giugno 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	21
* Direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina	23
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
Commissione	
2003/421/CE:	
* Decisione della Commissione, del 20 maggio 2003, relativo alla sospensione della procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dalla Repubblica di Colombia in materia di importazioni di autoveicoli	33
2003/422/CE:	
* Decisione della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1696]	35
<hr/>	
<i>Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea</i>	
* Azione comune 2003/423/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo	50

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 985/2003 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2003

che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1334/1999 sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in seguito denominato «il regolamento base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Nel giugno 1999, con il regolamento (CE) n. 1334/1999 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata «RPC»). Il dazio è in forma di prezzo minimo all'importazione (in seguito denominato «MIP»).

2. Apertura

(2) Il 13 giugno 2002 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ (in seguito denominato «l'avviso di apertura») l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di ossido di magnesio originario della RPC a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base.

(3) Il riesame è stato aperto su iniziativa della Commissione allo scopo di valutare l'adeguatezza della forma delle misure in vigore. Le misure applicate attualmente sotto forma di MIP non permettono di distinguere tra vendite a parti collegate e vendite a parti indipendenti, o tra vendite dirette nella Comunità e vendite indirette, vale a dire vendite non effettuate direttamente da un esportatore nel paese interessato ad un importatore nella Comunità.

Questa mancata distinzione tra diversi tipi di vendita può comportare problemi di elusione. Le parti potrebbero, infatti, fissare il prezzo all'importazione ad un livello artificialmente alto all'entrata nella Comunità, per non versare i dazi antidumping. Questo livello può essere raggiunto attraverso un accordo tra parti collegate o perché il prezzo è stato gonfiato attraverso vendite successive prima dello sdoganamento.

(4) Di conseguenza, le misure vigenti non risultano sufficienti a contrastare il dumping pregiudizievole.

(5) Inoltre, le misure attualmente in vigore non contemplano le situazioni in cui le merci importate siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità. A tale riguardo, va notato che, dato che le misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario all'eliminazione del pregiudizio, occorrerebbe tenere conto dell'eventuale riduzione di valore nei casi di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica nella Comunità.

3. Inchiesta

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari.

(7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(8) Una camera di commercio del paese interessato, nonché un'associazione di produttori e importatori/operatori commerciali comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 159 del 25.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 140 del 13.6.2002, pag. 6.

- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dell'adeguatezza delle misure in vigore.

B. VENDITE A PARTI COLLEGATE E INDIPENDENTI

- (10) Quando esportano verso società collegate nella Comunità, gli esportatori soggetti alle misure possono fatturare le merci ad un prezzo superiore al MIP e compensare poi il prezzo dopo la presentazione della dichiarazione in dogana. Questo modo di procedere può rendere inefficace il MIP, perché ciò implica che il prodotto in questione continua ad essere esportato nella Comunità ad un prezzo inferiore al MIP. Pertanto, può verificarsi che i successivi prezzi di rivendita nella Comunità impediscano alle misure di raggiungere lo scopo voluto, cioè di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

- (11) Se, invece, le vendite effettuate tra esportatori della RPC e importatori collegati nella Comunità fossero soggette ad un dazio ad valorem, il grave rischio di elusione del dazio tra parti collegate sarebbe notevolmente ridotto ed ogni eventuale manipolazione dei prezzi sarebbe scoperta più facilmente. Il dazio ad valorem sarebbe infatti fissato tenendo conto del valore conformemente alle norme vigenti in materia di determinazione del valore in dogana delle merci importate nella Comunità stabilite nel codice doganale comunitario⁽¹⁾. Per le transazioni effettuate tra parti indipendenti, il codice doganale comunitario presuppone che ai fini doganali il valore delle merci importate corrisponda solitamente al valore della transazione. Affinché il valore di una transazione tra parti collegate sia accettato dalle dogane, l'esportatore deve dimostrare che tale valore si avvicina ad uno dei valori delle transazioni definiti all'articolo 30 del codice doganale comunitario. Rientra fra le normali attività delle autorità doganali individuare possibili stime per difetto dei valori di transazione così determinati. Così, se scoprono un prezzo di trasferimento artificialmente basso tra parti collegate, le autorità doganali calcolano un nuovo valore in dogana più elevato. La normativa doganale comunitaria⁽²⁾ prevede una definizione esauriente di «parti collegate» a fini doganali. Pertanto, rientra nella normale attività delle autorità doganali determinare se una transazione è effettuata tra parti collegate, e quindi dette autorità non hanno difficoltà ad individuare lo status delle parti interessate allo scambio del prodotto in questione. Di conseguenza, in caso di applicazione di un dazio ad valorem, le autorità doganali sarebbero in grado di individuare ogni dichiarazione di valore irregolare tra parti collegate, rendendo più difficile l'elusione.

- (12) Dovrà essere versato un dazio in base all'importo del valore della transazione. Se le parti riducono il valore della transazione, ciò si ripercuoterà sui riesami succes-

sivi, incluse le inchieste antiassorbimento, in quanto questi bassi valori di transazione saranno utilizzati per la determinazione del nuovo prezzo all'esportazione, con la possibilità di un aumento del margine di dumping. In questo contesto, in caso di un dazio ad valorem, il (basso) valore della transazione figura sui documenti di spedizione.

- (13) Infine, va considerato anche che nel caso di un MIP le parti collegate hanno un interesse maggiore a manipolare i prezzi, perché è possibile eludere completamente il dazio antidumping. Nel caso di un dazio ad valorem, invece, eventuali manipolazioni dei prezzi possono comportare soltanto un dazio inferiore, perché il dazio corrisponde ad una percentuale del prezzo praticato, qualunque esso sia. Pertanto, il rischio di manipolazione è più alto in caso di applicazione di un MIP che in caso di applicazione di un dazio ad valorem.

- (14) I produttori comunitari hanno chiesto di non modificare la forma delle misure applicabili alle transazioni tra importatori collegati. Sostengono che si corre il rischio che le autorità doganali nazionali non individuino correttamente lo status di importatori collegati. Obiettano che, di conseguenza, gli importatori indipendenti potrebbero farsi passare per importatori collegati, beneficiando così ingiustamente del dazio ad valorem. Come già menzionato, le autorità doganali sono in grado di individuare lo status delle parti interessate. Inoltre, a prescindere dalla sua forma, vale a dire prezzo minimo all'importazione o dazio ad valorem, l'effetto del dazio rimane lo stesso, cioè l'eliminazione delle conseguenze del dumping pregiudizievole. Per questi motivi, anche nel caso improbabile che gli importatori si facciano passare per parti collegate, il dazio avrà lo stesso effetto, ma sarà probabilmente inferiore il rischio complessivo di elusione.

- (15) Tenuto conto di quanto sopra, si conclude anche che, se le vendite effettuate da esportatori della RPC a parti collegate nella Comunità fossero soggette ad un dazio ad valorem, i rischi di elusione del dazio sarebbero notevolmente ridotti. Pertanto, la richiesta dei produttori comunitari di non modificare la forma delle misure per gli importatori collegati è respinta.

- (16) I produttori comunitari sostengono inoltre che la definizione di prezzo nel dispositivo del regolamento (CE) n. 1334/1999 «netto, franco frontiera comunitaria» consente all'importatore di sdoganare le merci nel deposito del cliente finale, includendo tutti i costi logistici sostenuti tra lo stadio «Cif/Fio» e lo stadio «franco destinatario», e che, pertanto, il prezzo all'importazione può essere artificialmente alto. È stato quindi chiesto di modificare la definizione in «franco porto comunitario».

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

- (17) Tuttavia, il valore in dogana ottenuto applicando le definizioni «netto, franco frontiera comunitaria» include soltanto il costo di trasporto e assicurazione delle merci importate, e le spese di carico e manutenzione relative al trasporto delle merci importate fino al luogo d'importazione nel territorio doganale della Comunità. Di conseguenza, i costi sostenuti dopo l'importazione dalla frontiera al destinatario non sono inclusi e pertanto la richiesta è respinta in quanto infondata.
- (18) Inoltre, l'industria comunitaria sostiene che per evitare l'assorbimento delle misure, sarebbe opportuno prevedere un dazio doppio, vale a dire un MIP o un dazio ad valorem, se quest'ultimo è superiore, per evitare un'eventuale manipolazione dei prezzi. Questa tesi è stata respinta perché non comprovata.
- (19) Infine, una camera di commercio sostiene che ogni transazione effettuata ad un prezzo pari o superiore al MIP dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio, a prescindere dal fatto che la transazione sia destinata ad una parte collegata o indipendente. Se un dazio ad valorem fosse applicato ad un prezzo pari o superiore al livello del MIP, la misura andrebbe al di là del livello necessario ad eliminare il pregiudizio.
- (20) A tale riguardo, va sottolineato che a prescindere dalla sua forma, prezzo minimo all'importazione o dazio ad valorem, l'effetto del dazio è lo stesso, vale a dire l'eliminazione delle conseguenze del dumping pregiudizievole. Inoltre, non si propone di aggiungere il dazio ad valorem al MIP, ma di sostituirlo a quest'ultimo. Infine, come già menzionato, gli esportatori di prodotti per i quali sono in vigore misure antidumping potrebbero facilmente fatturare ad un prezzo artificialmente alto (cioè superiore al MIP) quando esportano verso società collegate nella Comunità, e compensare poi il prezzo dopo aver presentato la dichiarazione in dogana. Ciò potrebbe rendere inefficace il MIP e i prezzi successivi di rivendita nella Comunità potrebbero non raggiungere l'effetto voluto. Per questi motivi, e tenuto conto del grave rischio di manipolazione dei prezzi nelle vendite tra parti collegate, la tesi sostenuta dalla camera di commercio è respinta.
- (22) Un importatore sostiene che non bisognerebbe distinguere tra vendite dirette e indirette nella Comunità onde evitare un trattamento non equo dei diversi importatori. Per esempio, gli importatori che acquistano le merci attraverso operatori dei paesi terzi sarebbero svantaggiati rispetto agli importatori che acquistano le merci direttamente da un esportatore del paese in questione, anche se tutte le società interessate fossero indipendenti.
- (23) In primo luogo, va tenuto presente che i due tipi di dazio hanno lo scopo di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, e quindi rappresentano lo stesso livello di dazio. Inoltre, la distinzione tra vendite dirette e indirette è motivata dalla necessità di limitare il rischio di manipolazione dei prezzi. Si ritiene che questo rischio sia grave in tutti i casi in cui le vendite non sono effettuate direttamente da un esportatore della RPC ad un importatore indipendente della Comunità, in ragione del numero più elevato di parti interessate e della difficoltà per le autorità doganali di verificare tutte le transazioni quando le vendite sono effettuate attraverso operatori di paesi terzi. La gravità del rischio è stata sottolineata nelle conclusioni della relazione annuale 2000 della Corte dei conti europea ⁽¹⁾. Tenuto conto del rischio elevato di manipolazione dei prezzi nelle vendite indirette, rischio che è considerato più grave dell'eventuale svantaggio per gli importatori che si riforniscono dai paesi terzi, la tesi dell'importatore è respinta.
- (24) Si conclude pertanto che le vendite effettuate da esportatori della RPC direttamente a parti indipendenti nella Comunità devono continuare ad essere soggette ad un MIP, che è stato considerato la misura più opportuna in occasione dell'inchiesta iniziale. Tuttavia, per evitare il rischio di una manipolazione dei prezzi, in tutti gli altri casi si applica un dazio ad valorem del 27,1 %, come stabilito precedentemente ⁽²⁾.

D. MERCİ DETERIORATE

C. VENDITE DIRETTE/INDIRETTE TRA PARTI INDIPENDENTI

- (21) Per quanto riguarda le vendite tra parti indipendenti, occorre distinguere anche tra vendite dirette (vale a dire tra un importatore della Comunità ed un esportatore del paese interessato) e vendite indirette (vale a dire non effettuate direttamente da un esportatore del paese interessato ad un importatore della Comunità), perché in quest'ultimo caso esiste lo stesso rischio di manipolazione dei prezzi.

- (25) L'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede, per quanto concerne la determinazione del valore in dogana, una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile in caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica. Di conseguenza, i dazi ad valorem sulle merci deteriorate si adeguano alla diminuzione dei prezzi pagati o pagabili e il dazio da versare viene automaticamente ridotto.

- (26) In caso di merci deteriorate a cui si applica un MIP, il dazio da versare, cioè la differenza tra il MIP e il prezzo netto frontiera comunitaria, merce non sdoganata, non è adeguato automaticamente. Di conseguenza, se alle merci deteriorate e a quelle non deteriorate si applicasse lo stesso MIP, le misure andrebbero al di là di quanto necessario per l'eliminazione del pregiudizio.

⁽¹⁾ GU C 359 del 15.12.2001, pag. 1, paragrafi 1.31 e 1.35.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1473/93 del Consiglio (GU L 145 del 17.6.1993, pag. 1).

- (27) Per evitare una situazione come quella descritta nel paragrafo precedente, il MIP dovrebbe, in caso di merci deteriorate, essere ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio da versare sarà quindi uguale alla differenza tra il MIP ridotto e il prezzo netto franco frontiera Comunitaria, merce non sdoganata, ridotto.
- (28) I produttori comunitari sostengono che, per evitare frodi, occorrerebbe affidare ad un esperto indipendente il compito di determinare il valore in dogana delle merci deteriorate.
- (29) La valutazione delle merci, deteriorate o non deteriorate, è effettuata dalle autorità doganali in base alle norme previste nel codice doganale comunitario. Dato che queste norme assicurano un sufficiente livello di imparzialità, si ritiene che non sia necessario adottare nuove disposizioni specifiche. Pertanto, la richiesta è respinta.
- (30) In mancanza di argomentazioni debitamente comprovate delle parti interessate, si conclude che qualora le merci siano state danneggiate prima di essere immesse in libera pratica, il dazio pagabile deve essere uguale alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, ridotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1334/1999 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2003.

«2. L'importo del dazio antidumping è:

- a) uguale alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 112 EUR per t e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, in tutti i casi in cui quest'ultimo è:
- inferiore al prezzo minimo all'importazione, e
 - stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità (codice addizionale TARIC A420);
- b) uguale a zero, se il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità ed è uguale o superiore al prezzo minimo all'importazione di 112 EUR per tonnellata (codice addizionale TARIC A420);
- c) uguale ad un dazio ad valorem del 27,1 % in tutti gli altri casi non contemplati alle lettere a) e b) (codice addizionale TARIC A999).

Nei casi in cui il dazio antidumping è stabilito a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica, quando il prezzo effettivamente pagato o pagabile è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, ridotto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. STRATAKIS

REGOLAMENTO (CE) N. 986/2003 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2003

che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 360/2000 sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in seguito denominato «il regolamento base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Nel febbraio 2000, con il regolamento (CE) n. 360/2000 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) (in seguito denominata «DBM») originaria della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata «RPC»). Il dazio è in forma di prezzo minimo all'importazione (in seguito denominato «MIP»).

2. Apertura

- (2) Il 13 giugno 2002 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ (in seguito denominato «l'avviso di apertura») l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di DBM originarie della RPC a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base.
- (3) Il riesame è stato aperto su iniziativa della Commissione allo scopo di valutare l'adeguatezza della forma delle misure in vigore. Le misure applicate attualmente sotto forma di MIP non permettono di distinguere tra vendite a parti collegate e vendite a parti indipendenti, o tra vendite dirette nella Comunità e vendite indirette, vale a dire vendite non effettuate direttamente da un esportatore nel paese interessato ad un importatore nella Comunità. Questa mancata distinzione tra diversi tipi di vendita può comportare problemi di elusione. Le parti potrebbero, infatti, fissare il prezzo all'importazione ad un livello artificialmente alto all'entrata nella Comunità, per non versare i dazi antidumping. Questo livello può essere raggiunto attraverso un accordo tra parti collegate o perché il prezzo è stato gonfiato attraverso vendite successive prima dello sdoganamento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 46 del 18.2.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 140 del 13.6.2002, pag. 4.

- (4) Di conseguenza, le misure vigenti non risultano sufficienti a contrastare il dumping pregiudizievole.

- (5) Inoltre, le misure attualmente in vigore non contemplano le situazioni in cui le merci importate siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità. A tale riguardo, va notato che, dato che le misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario all'eliminazione del pregiudizio, occorrerebbe tenere conto dell'eventuale riduzione di valore nei casi di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica nella Comunità.

3. Inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari.
- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (8) Una camera di commercio del paese interessato, nonché produttori e importatori/operatori commerciali comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dell'adeguatezza delle misure in vigore.

B. VENDITE A PARTI COLLEGATE E INDIPENDENTI

- (10) Quando esportano verso società collegate nella Comunità, gli esportatori soggetti alle misure possono fatturare le merci ad un prezzo superiore al MIP e compensare poi il prezzo dopo la presentazione della dichiarazione in dogana. Questo modo di procedere può rendere inefficace il MIP, perché ciò implica che il prodotto in questione continua ad essere esportato nella Comunità ad un prezzo inferiore al MIP. Pertanto, può verificarsi che i successivi prezzi di rivendita nella Comunità impediscano alle misure di raggiungere lo scopo voluto, cioè di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

- (11) Se, invece, le vendite effettuate tra esportatori della RPC e importatori collegati nella Comunità fossero soggette ad un dazio ad valorem, il grave rischio di elusione del dazio tra parti collegate sarebbe notevolmente ridotto ed ogni eventuale manipolazione dei prezzi sarebbe scoperta più facilmente. Il dazio ad valorem sarebbe infatti fissato tenendo conto del valore conformemente alle norme vigenti in materia di determinazione del valore in dogana delle merci importate nella Comunità stabilite nel codice doganale comunitario ⁽¹⁾. Per le transazioni effettuate tra parti indipendenti, il codice doganale comunitario presuppone che ai fini doganali il valore delle merci importate corrisponda solitamente al valore della transazione. Affinché il valore di una transazione tra parti collegate sia accettato dalle dogane, l'esportatore deve dimostrare che tale valore si avvicina ad uno dei valori delle transazioni definiti all'articolo 30 del codice doganale comunitario. Rientra fra le normali attività delle autorità doganali individuare possibili stime per difetto dei valori di transazione così determinati. Così, se scoprono un prezzo di trasferimento artificialmente basso tra parti collegate, le autorità doganali calcolano un nuovo valore in dogana più elevato. La normativa doganale comunitaria ⁽²⁾ prevede una definizione esauriente di «parti collegate» a fini doganali. Pertanto, rientra nella normale attività delle autorità doganali determinare se una transazione è effettuata tra parti collegate, e quindi dette autorità non hanno difficoltà ad individuare lo status delle parti interessate allo scambio del prodotto in questione. Di conseguenza, in caso di applicazione di un dazio ad valorem, le autorità doganali sarebbero in grado di individuare ogni dichiarazione di valore irregolare tra parti collegate, rendendo più difficile l'elusione.
- (12) Dovrà essere versato un dazio in base all'importo del valore della transazione. Se le parti riducono il valore della transazione, ciò si ripercuoterà sui riesami successivi, incluse le inchieste antiassorbimento, in quanto questi bassi valori di transazione saranno utilizzati per la determinazione del nuovo prezzo all'esportazione, con la possibilità di un aumento del margine di dumping. In questo contesto, in caso di un dazio ad valorem, il (basso) valore della transazione figura sui documenti di spedizione.
- (13) Infine, va considerato anche che nel caso di un MIP le parti collegate hanno un interesse maggiore a manipolare i prezzi, perché è possibile eludere completamente il dazio antidumping. Nel caso di un dazio ad valorem, invece, eventuali manipolazioni dei prezzi possono comportare soltanto un dazio inferiore, perché il dazio corrisponde ad una percentuale del prezzo praticato, qualunque esso sia. Pertanto, il rischio di manipolazione è più alto in caso di applicazione di un MIP che in caso di applicazione di un dazio ad valorem.
- (14) I produttori comunitari hanno chiesto di non modificare la forma delle misure applicabili alle transazioni tra importatori collegati. Sostengono che si corre il rischio che le autorità doganali nazionali non individuino correttamente lo status di importatori collegati. Obiettano che, di conseguenza, gli importatori indipendenti potrebbero farsi passare per importatori collegati, beneficiando così ingiustamente del dazio ad valorem. Come già menzionato, le autorità doganali sono in grado di individuare lo status delle parti interessate. Inoltre, a prescindere dalla sua forma, vale a dire prezzo minimo all'importazione o dazio ad valorem, l'effetto del dazio rimane lo stesso, cioè l'eliminazione delle conseguenze del dumping pregiudizievole. Per questi motivi, anche nel caso improbabile che gli importatori si facciano passare per parti collegate, il dazio avrà lo stesso effetto, ma sarà probabilmente inferiore il rischio complessivo di elusione.
- (15) Tenuto conto di quanto sopra, si conclude anche che, se le vendite effettuate da esportatori della RPC a parti collegate nella Comunità fossero soggette ad un dazio ad valorem, i rischi di elusione del dazio sarebbero notevolmente ridotti. Pertanto, la richiesta dei produttori comunitari di non modificare la forma delle misure per gli importatori collegati è respinta.
- (16) I produttori comunitari sostengono inoltre che la definizione di prezzo nel dispositivo del regolamento (CE) n. 360/2000 «netto, franco frontiera comunitaria» consente all'importatore di sdoganare le merci nel deposito del cliente finale, includendo tutti i costi logistici sostenuti tra lo stadio «cif/Fio» e lo stadio «franco destinatario», e che, pertanto, il prezzo all'importazione può essere artificialmente alto. È stato quindi chiesto di modificare la definizione in «franco porto comunitario».
- (17) Tuttavia, il valore in dogana ottenuto applicando le definizioni «netto, franco frontiera comunitaria» include soltanto il costo di trasporto e assicurazione delle merci importate, e le spese di carico e manutenzione relative al trasporto delle merci importate fino al luogo d'importazione nel territorio doganale della Comunità. Di conseguenza, i costi sostenuti dopo l'importazione dalla frontiera al destinatario non sono inclusi e pertanto la richiesta è respinta in quanto infondata.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

- (18) Inoltre, l'industria comunitaria sostiene che per evitare l'assorbimento delle misure, sarebbe opportuno prevedere un dazio doppio, vale a dire un MIP o un dazio ad valorem, se quest'ultimo è superiore, per evitare un'eventuale manipolazione dei prezzi. Questa tesi è stata respinta perché non comprovata.
- (19) Infine, una camera di commercio sostiene che ogni transazione effettuata ad un prezzo pari o superiore al MIP dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio, a prescindere dal fatto che la transazione sia destinata ad una parte collegata o indipendente. Se un dazio ad valorem fosse applicato ad un prezzo pari o superiore al livello del MIP, la misura andrebbe al di là del livello necessario ad eliminare il pregiudizio.
- (20) A tale riguardo, va sottolineato che a prescindere dalla sua forma, prezzo minimo all'importazione o dazio ad valorem, l'effetto del dazio è lo stesso, vale a dire l'eliminazione delle conseguenze del dumping pregiudizievole. Inoltre, non si propone di aggiungere il dazio ad valorem al MIP, ma di sostituirlo a quest'ultimo. Infine, come già menzionato, gli esportatori di prodotti per i quali sono in vigore misure antidumping potrebbero facilmente fatturare ad un prezzo artificialmente alto (cioè superiore al MIP) quando esportano verso società collegate nella Comunità, e compensare poi il prezzo dopo aver presentato la dichiarazione in dogana. Ciò potrebbe rendere inefficace il MIP e i prezzi successivi di rivendita nella Comunità potrebbero non raggiungere l'effetto voluto. Per questi motivi, e tenuto conto del grave rischio di manipolazione dei prezzi nelle vendite tra parti collegate, la tesi sostenuta dalla camera di commercio è respinta.

C. VENDITE DIRETTE/INDIRETTE TRA PARTI INDIPENDENTI

- (21) Per quanto riguarda le vendite tra parti indipendenti, occorre distinguere anche tra vendite dirette (vale a dire tra un importatore della Comunità ed un esportatore del paese interessato) e vendite indirette (vale a dire non effettuate direttamente da un esportatore del paese interessato ad un importatore della Comunità), perché in quest'ultimo caso esiste lo stesso rischio di manipolazione dei prezzi.
- (22) Un importatore sostiene che non bisognerebbe distinguere tra vendite dirette e indirette nella Comunità onde evitare un trattamento non equo dei diversi importatori. Per esempio, gli importatori che acquistano le merci attraverso operatori dei paesi terzi sarebbero svantaggiati

rispetto agli importatori che acquistano le merci direttamente da un esportatore del paese in questione, anche se tutte le società interessate fossero indipendenti.

- (23) In primo luogo, va tenuto presente che i due tipi di dazio hanno lo scopo di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, e quindi rappresentano lo stesso livello di dazio. Inoltre, la distinzione tra vendite dirette e indirette è motivata dalla necessità di limitare il rischio di manipolazione dei prezzi. Si ritiene che questo rischio sia grave in tutti i casi in cui le vendite non sono effettuate direttamente da un esportatore della RPC ad un importatore indipendente della Comunità, in ragione del numero più elevato di parti interessate e della difficoltà per le autorità doganali di verificare tutte le transazioni quando le vendite sono effettuate attraverso operatori di paesi terzi. La gravità del rischio è stata sottolineata nelle conclusioni della relazione annuale 2000 della Corte dei conti europea ⁽¹⁾. Tenuto conto del rischio elevato di manipolazione dei prezzi nelle vendite indirette, rischio che è considerato più grave dell'eventuale svantaggio per gli importatori che si riforniscono dai paesi terzi, la tesi dell'importatore è respinta.
- (24) Si conclude pertanto che le vendite effettuate da esportatori della RPC direttamente a parti indipendenti nella Comunità devono continuare ad essere soggette ad un MIP, che è stato considerato la misura più opportuna in occasione dell'inchiesta iniziale. Tuttavia, per evitare il rischio di una manipolazione dei prezzi, in tutti gli altri casi si applica un dazio ad valorem del 63,3 %, come stabilito precedentemente ⁽²⁾.

D. MERCI DETERIORATE

- (25) L'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede, per quanto concerne la determinazione del valore in dogana, una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile in caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica. Di conseguenza, i dazi ad valorem sulle merci deteriorate si adeguano alla diminuzione dei prezzi pagati o pagabili e il dazio da versare viene automaticamente ridotto.
- (26) In caso di merci deteriorate a cui si applica un MIP, il dazio da versare, cioè la differenza tra il MIP e il prezzo netto frontiera comunitaria, merce non sdoganata, non è adeguato automaticamente. Di conseguenza, se alle merci deteriorate e a quelle non deteriorate si applicasse lo stesso MIP, le misure andrebbero al di là di quanto necessario per l'eliminazione del pregiudizio.

⁽¹⁾ GU C 359 del 15.12.2001, pag. 1, paragrafi 1.31 e 1.35.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 3386/93 del Consiglio (GU L 306 dell'11.12.1993, pag. 16).

- (27) Per evitare una situazione come quella descritta nel paragrafo precedente, il MIP dovrebbe, in caso di merci deteriorate, essere ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio da versare sarà quindi uguale alla differenza tra il MIP ridotto e il prezzo netto franco frontiera Comunitaria, merce non sdoganata, ridotto.
- (28) I produttori comunitari sostengono che, per evitare frodi, occorrerebbe affidare ad un esperto indipendente il compito di determinare il valore in dogana delle merci deteriorate.
- (29) La valutazione delle merci, deteriorate o non deteriorate, è effettuata dalle autorità doganali in base alle norme previste nel codice doganale comunitario. Dato che queste norme assicurano un sufficiente livello di imparzialità, si ritiene che non sia necessario adottare nuove disposizioni specifiche. Pertanto, la richiesta è respinta.
- (30) In mancanza di argomentazioni debitamente comprovate delle parti interessate, si conclude che qualora le merci siano state danneggiate prima di essere immesse in libera pratica, il dazio pagabile deve essere uguale alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, ridotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 360/2000 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2003.

«2. L'importo del dazio antidumping è:

- a) uguale alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 120 EUR per t e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, in tutti i casi in cui quest'ultimo è:
- inferiore al prezzo minimo all'importazione, e
 - stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità (codice addizionale TARIC A439);
- b) uguale a zero, se il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità ed è uguale o superiore al prezzo minimo all'importazione di 120 EUR per tonnellata (codice addizionale TARIC A439);
- c) uguale ad un dazio ad valorem del 63,3 % in tutti gli altri casi non contemplati alle lettere a) e b) (codice addizionale TARIC A999).

Nei casi in cui il dazio antidumping è stabilito a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica, quando il prezzo effettivamente pagato o pagabile è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, ridotto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. STRATAKIS

REGOLAMENTO (CE) N. 987/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	83,4
	096	83,0
	999	83,2
0707 00 05	052	109,0
	999	109,0
0709 90 70	052	92,0
	999	92,0
0805 50 10	382	63,8
	388	57,5
	528	42,0
	999	54,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	80,6
	400	117,1
	404	89,5
	508	80,8
	512	85,6
	528	67,9
	720	107,6
	800	224,9
	804	111,7
	999	107,3
	0809 10 00	052
999		322,6
0809 20 95	064	261,1
	068	156,6
	400	280,1
	999	232,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 988/2003 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2003

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 45/2003 CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 625/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinati all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, e all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara n. 45/2003 CE di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 130 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59]

oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata.

Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 45/2003 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 30 giugno 2003 (ora di Bruxelles).

Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a: 7 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all'esportazione, 32 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,5 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR al litro.

L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 45/2003 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100% vol.)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Titolo alcolometrico (in % vol.)
Francia	Onivins-Longuefuye F-53200 Longuefuye	8	22 345	27	Greggio	+ 92
		7	22 530	27	Greggio	+ 92
		12	22 380	27	Greggio	+ 92
		13	22 360	27	Greggio	+ 92
		19	13 225	27	Greggio	+ 92
		16	3 490	39	Greggio	+ 92
		13	160	35	Greggio	+ 92
		7	23 510	27	Greggio	+ 92
		Onivins-Port La Nouvelle Av. Adolphe Turrel BP 62 F-11210 Port La Nouvelle				
	Totale		130 000			

REGOLAMENTO (CE) N. 989/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/2003 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 3 800 088 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo d'intervento intende aumentare di 499 361 tonnellate la quantità sottoposta a gara per l'esportazione. Tenuta presente la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta formulata dalla Germania.
- (4) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi sottoposti a gara, è necessario apportare senza indugio le modifiche opportune all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 668/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 668/2001 è modificato come segue.

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 4 299 449 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, esclusi Bulgaria, Canada, Cipro, Estonia, Stati Uniti d'America, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Messico, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Repubblica ceca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 4 299 449 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 51.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di ammasso	Quantitativo
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	1 592 818
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg/Bayern	399 022
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen	2 307 609»

**REGOLAMENTO (CE) N. 990/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 968/2002 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 968/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/2003 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 88 011 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.
- (3) Il Regno Unito ha informato la Commissione che il proprio organismo d'intervento intende aumentare di 34 501 tonnellate la quantità sottoposta a gara per l'esportazione. Tenuta presente la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta formulata dal Regno Unito.
- (4) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi sottoposti a gara, è necessario apportare senza indugio le modifiche opportune all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 968/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 968/2002 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 122 512 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, esclusi Bulgaria, Canada, Cipro, Estonia, Stati Uniti d'America, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Messico, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Repubblica ceca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 122 512 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 51.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di ammasso	Quantitativo
Inghilterra	50 441
Scozia	72 071»

REGOLAMENTO (CE) N. 991/2003 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2003****che fissa i coefficienti di assegnazione per le domande di titoli d'importazione presentate nel maggio 2003 per taluni prodotti lattiero-caseari nell'ambito di alcuni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 787/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Per mettere in atto le concessioni in forma di contingenti tariffari comunitari per la Polonia, la Repubblica ceca e la Slovacchia, il regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di

importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento, prevede che le domande di titoli d'importazione possano essere presentate dal 1° al 25 maggio 2003 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001. Poiché le domande di titoli d'importazione presentate nel maggio 2003 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili, è opportuno fissare coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 787/2003 per i prodotti compresi nei contingenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I.B del regolamento (CE) n. 2535/2001, si applicano i coefficienti di assegnazione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 18.

ALLEGATO

Domande presentate per i contingenti di cui all'allegato I.B, punti 1, 2, e 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 e aperti nel maggio 2003

Numero del contingente	Coefficiente di assegnazione
1. Polonia	
09.4813	0,0092
09.4814	0,0091
09.4815	0,0112
2. Repubblica ceca	
09.4611	0,0132
09.4636	—
09.4637	1,0000
09.4612	0,0095
3. Slovacchia	
09.4641	0,0114
09.4645	—
09.4643	0,0253

REGOLAMENTO (CE) N. 992/2003 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2003****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 giugno 2003 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 993/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2003

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2003.

Esso si applica dall'11 al 24 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 10 giugno 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 11 al 24 giugno 2003				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	12,47	12,02	22,87	12,09
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	4,66	—	11,52	10,24
Marocco	12,52	11,45	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

**DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2003**

recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

La direttiva 88/407/CEE è così modificata:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

1) all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

«La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e/o nazionali nel settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.»;

previa consultazione del Comitato delle regioni,

2) all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

considerando quanto segue:

«b) — “centro di raccolta dello sperma”: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale,

(1) La direttiva 88/407/CEE ⁽⁴⁾ stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

— “centro di magazzinaggio dello sperma”: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale.»;

(2) Alla luce dei nuovi dati scientifici disponibili, è necessario modificare le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'ammissione dei tori ai centri di fecondazione artificiale, in particolare per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) e la diarrea virale bovina/malattia delle mucose (BVD/MD).

3) all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) essere stato raccolto e trattato e/o immagazzinato a seconda dei casi in uno o più centri di raccolta o di magazzinaggio riconosciuti a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, in vista della fecondazione artificiale e ai fini degli scambi intracomunitari.»;

(3) Occorre applicare gli stessi requisiti in materia di magazzinaggio agli stabilimenti associati e a quelli non associati a un'unità di produzione.

4) all'articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono abrogati;

(4) Occorre semplificare la procedura di aggiornamento dell'elenco dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma nei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di sperma.

5) all'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, le parole «centri di raccolta dello sperma» sono sostituite dalle parole «centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma»;

(5) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 88/407/CEE devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾,

6) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma originario di paesi terzi sono stabiliti e aggiornati a norma del presente articolo.

Uno stabilimento può figurare su tale elenco soltanto se l'autorità competente del paese terzo di origine garantisce che i requisiti di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere da b) a e), sono rispettati.

⁽¹⁾ GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 46.

⁽²⁾ Parere reso l'8 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso l'11 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Le autorità competenti dei paesi terzi che figurano su elenchi stabiliti e aggiornati a norma dell'articolo 8 garantiscono che gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma dai quali esso può essere inoltrato verso la Comunità sono stabiliti, aggiornati e comunicati alla Commissione.

La Commissione trasmette regolarmente ai punti di contatto designati dagli Stati membri le notifiche relative agli elenchi nuovi o aggiornati che essa riceve dalle autorità competenti dei paesi terzi ai sensi del terzo comma.

Se nessuno Stato membro si oppone all'elenco nuovo o aggiornato entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della Commissione, le importazioni dagli stabilimenti che figurano su tale elenco sono autorizzate dopo dieci giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione lo ha reso pubblico.

Ogniquale volta uno Stato membro almeno presenti osservazioni scritte alla Commissione o quest'ultima ritenga necessario modificare un elenco, tenuto conto di informazioni pertinenti quali le relazioni delle ispezioni comunitarie o i risultati dei controlli effettuati a norma dell'articolo 12, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e iscrive il punto all'ordine del giorno della sezione competente della futura riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale affinché decida secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

La Commissione provvede affinché gli aggiornamenti di tutti gli elenchi siano accessibili al pubblico.;

7) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

L'allegato A è modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per adeguarlo all'evoluzione tecnologica.

Gli allegati B, C e D sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.;

8) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.;

9) l'articolo 19 è abrogato;

10) agli articoli 5, 8 e 10, la parte di frase «la procedura di cui all'articolo 18» è sostituita dalla seguente: «la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2»;

11) agli articoli 8, 11 e 16, la parte di frase «la procedura di cui all'articolo 19» è sostituita dalla seguente: «la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2»;

12) gli allegati A, B, C e D della direttiva 88/407/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2004 gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alle precedenti disposizioni della direttiva 88/407/CEE e accompagnato dal modello di certificato precedente.

In seguito, gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma conformi a tali disposizioni precedenti soltanto se esso è stato raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CAPO I

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEI CENTRI

1. I centri di raccolta dello sperma devono:
 - a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile del centro autorizzato dall'autorità competente;
 - b) disporre almeno di:
 - i) opportuni locali di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento;
 - ii) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - iii) un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;
 - iv) un locale di magazzinaggio dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;
 - c) essere costruiti o isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame all'esterno;
 - d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di magazzinaggio dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
 - e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali;
 - f) essere progettati in modo che la zona di stabulazione degli animali sia materialmente separata dal locale per il trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di magazzinaggio dello sperma.
2. I centri di magazzinaggio dello sperma devono:
 - a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile del centro autorizzato dall'autorità competente;
 - b) essere costruiti o isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame all'esterno;
 - c) essere costruiti in modo che le attrezzature di magazzinaggio possano essere agevolmente pulite e disinfettate.

CAPO II

CONDIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA UFFICIALE DEI CENTRI

1. I centri di raccolta devono:
 - a) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali della specie di cui si deve raccogliere lo sperma; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di raccolta, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle specie di cui si deve raccogliere lo sperma e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
 - b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro di tutti i bovini presenti presso lo stabilimento, con l'annotazione di tutti i particolari relativi alla razza, alla data di nascita e all'identificazione di ciascuno di essi, nonché un registro concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate su ciascun animale;
 - c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel quadro dei controlli permanenti sulle condizioni di riconoscimento e sorveglianza;
 - d) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate; inoltre, le visite devono essere autorizzate secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
 - e) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;
 - f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:
 - i) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto senza venire in contatto con altro sperma. Lo sperma che non sia stato raccolto presso un centro riconosciuto può comunque essere trattato presso un centro riconosciuto, a condizione che:
 - detto sperma sia ottenuto da bovini che soddisfano le condizioni prescritte all'allegato B, capo I, paragrafo 1, lettera d),

- il trattamento sia effettuato con attrezzature diverse o in un momento diverso da quello in cui è trattato lo sperma destinato agli scambi intracomunitari. In questo ultimo caso le attrezzature devono essere pulite e sterilizzate dopo l'uso,
- questo sperma non possa essere oggetto di scambi intracomunitari e non possa, in nessun momento, venire in contatto o essere immagazzinato con sperma destinato agli scambi intracomunitari,
- detto sperma sia identificabile attraverso l'apposizione di un contrassegno distinto da quello previsto al punto vii).

Anche gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri di raccolta riconosciuti, purché:

- tale immagazzinaggio sia autorizzato dall'autorità competente,
 - gli embrioni siano conformi ai requisiti della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾,
 - gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per il immagazzinaggio dello sperma;
- ii) la raccolta, il trattamento e il immagazzinaggio dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;
- iii) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, fatta eccezione per gli strumenti monouso;
- iv) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma — compresi additivi o diluente — siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale tipo di rischi;
- v) i recipienti destinati al immagazzinaggio e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento, fatta eccezione per i recipienti monouso;
- vi) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;
- vii) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, il numero di riconoscimento del centro; ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le caratteristiche e il modello dei marchi applicati nel suo territorio;
- viii) il locale di immagazzinaggio dev'essere conforme alle condizioni specifiche relative alla sorveglianza dei centri di immagazzinaggio dello sperma di cui al punto 2.

2. I centri di immagazzinaggio devono:

- a) essere sorvegliati mediante la registrazione di tutti i movimenti dello sperma (all'interno e all'esterno del centro) e dello status dei tori donatori il cui sperma è immagazzinato nei centri stessi, che deve essere conforme ai requisiti della presente direttiva;
- b) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel quadro dei controlli permanenti sulle condizioni di riconoscimento e sorveglianza;
- c) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate; inoltre, le visite devono essere autorizzate secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
- d) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;
- e) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:
- i) in ogni centro di immagazzinaggio riconosciuto possa essere immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto a norma della presente direttiva, che non deve venire in contatto con altro sperma.

Inoltre, in ogni centro di immagazzinaggio riconosciuto può essere introdotto solo sperma proveniente da un centro di raccolta o di immagazzinaggio riconosciuto e trasportato in condizioni che offrano tutte le garanzie sanitarie e che non deve venire in contatto con altro sperma.

Anche gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri di raccolta riconosciuti, purché:

- tale immagazzinaggio sia autorizzato dall'autorità competente,
- gli embrioni siano conformi ai requisiti della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina,
- gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per il immagazzinaggio dello sperma;

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23).

- ii) il magazzinaggio dello sperma possa aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;
 - iii) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima dell'impiego, fatta eccezione per gli strumenti monouso;
 - iv) i recipienti destinati al magazzinaggio e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento, fatta eccezione per i recipienti monouso;
 - v) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;
 - vi) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, il numero di riconoscimento del centro di raccolta; ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le caratteristiche e il modello dei marchi applicati nel suo territorio.
-

ALLEGATO B

CAPO I

CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AMMISSIONE DEGLI ANIMALI NEI CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA

1. Tutti gli animali della specie bovina ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno ventotto giorni nelle installazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro ed in cui si trovano solo animali artiodattili che presentano almeno lo stesso stato sanitario;
- b) essere stati scelti prima della quarantena di cui alla lettera a) da allevamenti che, secondo il disposto della direttiva 64/432/CEE, siano ufficialmente indenni da brucellosi e da tubercolosi. Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in mandrie di stato inferiore;
- c) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, quale definita alla direttiva 64/432/CEE, o da fattrici sottoposte, con esito negativo, a un controllo eseguito secondo quanto disposto all'allegato D (capitolo II) della direttiva 64/432/CEE, dopo che gli animali siano stati allontanati dalla fattrice. Nel caso di animali ottenuti per trasferimento di embrione, per "fattrice" si intende l'animale che riceve l'embrione.

Se questa esigenza non può essere soddisfatta, lo sperma non può essere ammesso agli scambi prima che il donatore abbia raggiunto l'età di 2 anni e sia stato esaminato, con risultato negativo, conformemente al capo II, paragrafo 1, lettera c);

- d) essere stati sottoposti, entro i ventotto giorni precedenti il periodo di quarantena di cui alla lettera a), con risultati negativi in tutti i casi, alle prove seguenti, eccezion fatta per quanto riguarda l'esame per la ricerca degli anticorpi della BVD/MD di cui al punto v):
 - i) per la tubercolosi bovina, intradermoreazione alla tubercolina secondo la procedura descritta nell'allegato B della direttiva 64/432/CEE;
 - ii) per la brucellosi bovina, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE;
 - iii) per la leucosi bovina enzootica, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato D (capitolo II) della direttiva 64/432/CEE;
 - iv) per la IBR/IPV, una prova sierologica (virus intero) su un campione di sangue, se gli animali non provengono da un allevamento indenne da IBR/IPV secondo la definizione di cui all'articolo 2.3.5.3. del Codice zoosanitario internazionale;
 - v) per la BVD/MD,
 - una prova di isolamento del virus o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e
 - un esame sierologico per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi.

L'autorità competente può permettere che le prove di cui alla lettera d) siano effettuate su campioni prelevati nel luogo di quarantena. In questo caso, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare prima della data del prelievo dei campioni. Tuttavia, se una delle prove elencate alla lettera a) dà esito positivo, l'animale in questione è immediatamente ritirato dal locale d'isolamento. In caso di isolamento in gruppo, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) può iniziare, per gli altri animali, solo dopo l'allontanamento dell'animale che è risultato positivo.

- e) essere stati sottoposti durante il periodo di quarantena di cui alla lettera a) e almeno ventun giorni dopo la loro messa in quarantena (almeno sette giorni dalla loro messa in quarantena per la ricerca di *Campylobacter foetus* ssp. *venerealis* e *Trichomonas foetus*), con risultati negativi, alle prove seguenti, fatta eccezione per l'esame sierologico per la ricerca degli anticorpi della BVD/MD [cfr. di seguito punto iii]:
 - i) per la brucellosi bovina, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE;
 - ii) per la IBR/IPV, un esame sierologico (virus intero) su un campione di sangue.

Se un animale risulta positivo, deve essere immediatamente allontanato dalle stazioni di quarantena e gli altri animali dello stesso gruppo devono rimanere in quarantena ed essere sottoposti nuovamente alle prove, con esito negativo, non prima che siano trascorsi ventun giorni dall'allontanamento dell'animale risultato positivo;
 - iii) per la BVD/MD,
 - una prova di isolamento del virus o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e
 - un esame sierologico per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi.

Solo se non si registrano casi di sieroconversione negli animali risultati sieronegativi prima del loro ingresso nella stazione di quarantena, gli animali (sia sieronegativi che sieropositivi) possono essere ammessi al centro di raccolta dello sperma.

Se si registrano casi di sieroconversione, tutti gli animali che permangono sieronegativi dovrebbero essere mantenuti in quarantena per un periodo prolungato, finché non si registrino più casi di sieroconversione nel gruppo per un periodo di tre settimane. Gli animali risultati positivi agli esami sierologici possono essere ammessi ai centri di raccolta dello sperma;

- iv) per il *Campylobacter foetus ssp. venerealis*,
- nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o mantenuti a partire da quell'età in un gruppo dello stesso sesso prima della quarantena, un solo esame su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale,
 - nel caso di animali di età pari o superiore a sei mesi che potrebbero essere entrati in contatto con femmine prima della quarantena, un esame effettuato tre volte a intervalli di una settimana su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale,
- v) per il *Trichomonas foetus*,
- nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o mantenuti a partire da quell'età in un gruppo dello stesso sesso prima della quarantena, un solo esame su un campione di materiale prepuziale,
 - nel caso di animali di età pari o superiore a sei mesi che potrebbero essere entrati in contatto con femmine prima della quarantena, un esame effettuato tre volte a intervalli di una settimana su un campione di materiale prepuziale,

Se una delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, le competenti autorità prendono le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente all'allegato;

- f) prima della spedizione iniziale di sperma di tori risultati positivi agli esami sierologici della BVD/MD, un campione di sperma di ciascun animale deve essere sottoposto a una prova di isolamento del virus o a un test ELISA per la ricerca di antigeni della BVD/MD. In caso di risultato positivo, il toro deve essere allontanato dal centro e tutto il suo sperma distrutto.
2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.
3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati.
4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:
- a) sia situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica;
 - b) sia indenne, da almeno tre mesi, da afta epizootica e brucellosi;
 - c) sia indenne, almeno da trenta giorni, da qualsiasi malattia dei bovini soggetta ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE.
5. A condizione che le esigenze del punto 4 risultino rispettate e che durante i precedenti dodici mesi siano stati effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto, che l'animale interessato non venga a contatto diretto o indiretto con animali artiodattili di stato sanitario inferiore e che il mezzo di trasporto sia stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta dello sperma fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in due Stati membri diversi, deve essere rispettata la direttiva 64/432/CEE.

CAPO II

ESAMI DI ROUTINE DA EFFETTUARE SU TUTTI I BOVINI DI UN CENTRO RICONOSCIUTO DI RACCOLTA DELLO SPERMA

1. Tutti i bovini presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno, e con esito negativo, alle prove seguenti:
- a) per la tubercolosi bovina, intradermoreazione alla tubercolina secondo la procedura descritta nell'allegato B della direttiva 64/432/CEE;
 - b) per la brucellosi bovina, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE;
 - c) per la leucosi bovina enzootica, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato D (capitolo II) della direttiva 64/432/CEE;
 - d) per la IBR/IPV, un esame sierologico (virus intero) su un campione di sangue;
 - e) per la BVD/MD, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi effettuato soltanto sugli animali sieronegativi.

Se un animale risulta positivo agli esami sierologici, tutte le eiaculazioni di tale animale raccolte dopo l'ultimo esame con esito negativo devono essere eliminate o risultare negative a un esame virologico;

- f) per il *Campylobacter foetus ssp. venerealis*, un esame su un campione di materiale prepuziale. Devono essere sottoposti a esame solo i tori utilizzati per la produzione di sperma o che entrano in contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la produzione dello sperma dopo un'interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a esame almeno trenta giorni prima di riprendere la produzione.
- g) per il *Trichomonas foetus*, un esame su un campione di materiale prepuziale. Devono essere sottoposti a esame solo i tori utilizzati per la produzione di sperma o che entrano in contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la produzione dello sperma dopo un'interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a esame almeno trenta giorni prima di riprendere la produzione.
2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.
3. Se una delle suddette prove risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo l'ultima prova negativa non può essere ammesso agli scambi intracomunitari, fatta eccezione, per quanto riguarda la BVD/MD, per lo sperma di ogni eiaculato che sia risultato negativo alla prova per la BVD/MD.

Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro a partire dalla data dell'esame risultato positivo è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso agli scambi intracomunitari finché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

ALLEGATO C

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI O IMPORTATO NELLA COMUNITÀ

1. Lo sperma deve provenire da animali che:
 - a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta;
 - b) i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta;
ii) siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta, nel cui caso il 5 % dello sperma di ogni raccolta (con un minimo di 5 lamelle) deve essere sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica;
 - c) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei trenta giorni immediatamente precedenti la raccolta;
 - d) nel caso della raccolta di sperma fresco, immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno trenta giorni;
 - e) non vengano ammessi alla monta naturale;
 - f) si trovino presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a trenta giorni dopo la raccolta o, nel caso di raccolta di sperma fresco, fino alla data di spedizione e che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano verificati casi di afta epizootica;
 - g) abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma che, nel periodo compreso fra trenta giorni prima della raccolta e trenta giorni dopo la raccolta dello sperma o, nel caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione, siano rimasti indenni dalle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E (I) della direttiva 64/432/CEE.
 2. Occorre aggiungere gli antibiotici sottoelencati per ottenere le concentrazioni indicate dello sperma diluito definitivo:
almeno:
 - 500 µg di streptomina per ml di diluito finale,
 - 500 UI di penicillina per ml di diluito finale,
 - 150 µg di lincomicina per ml di diluito finale,
 - 300 µg di spectinomina per ml di diluito finale.È possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotico con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi.
Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti.
 3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:
 - a) essere immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione. Tale prescrizione non si applica allo sperma fresco;
 - b) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati e numerati prima della loro uscita dal locale di magazzino riconosciuto.
-

ALLEGATO D

CERTIFICATO SANITARIO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA A NORMA DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO		
1. Stato membro di origine e autorità competente		2. Certificato sanitario n.
A. ORIGINE DELLO SPERMA		
3. Numero di riconoscimento del centro di origine/provenienza della partita: raccolta/magazzinaggio ⁽¹⁾		
4. Nome e indirizzo del centro di origine/provenienza della partita: raccolta/magazzinaggio ⁽¹⁾	5. Nome e indirizzo dello speditore	
6. Paese e località di carico	7. Mezzo di trasporto	
B. DESTINAZIONE DELLO SPERMA		
8. Stato membro di destinazione	9. Nome ed indirizzo del destinatario	
C. IDENTIFICAZIONE DELLO SPERMA		
10. Contrassegno di identificazione delle dosi ⁽²⁾	11. Numero di dosi	12. Numero di riconoscimento del centro di raccolta di origine
D. INFORMAZIONI SANITARIE		
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che</p> <p>a) lo sperma sopra descritto è stato raccolto, trattato e/o immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE;</p> <p>b) lo sperma sopra descritto è stato inviato al luogo di carico in recipiente sigillato e in condizioni rispondenti alle norme della direttiva 88/407/CEE e reca il numero</p> <p>c) lo sperma sopra descritto proviene da tori che:</p> <p>i) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta ⁽¹⁾; oppure</p> <p>ii) sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta, nel cui caso il 5 % dello sperma di ogni raccolta (con un minimo di 5 lamelle) deve essere sottoposto, con esito negativo ⁽¹⁾, a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio di ⁽³⁾;</p> <p>d) lo sperma è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione ⁽⁴⁾.</p>		
E. DURATA DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA		
13. Data e luogo	14. Nome e qualifica del veterinario ufficiale	15. Firma e timbro del veterinario ufficiale

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.⁽²⁾ Corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.⁽³⁾ Nome del laboratorio, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 88/407/CEE.⁽⁴⁾ Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2003

relativo alla sospensione della procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dalla Repubblica di Colombia in materia di importazioni di autoveicoli

(2003/421/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato «il regolamento») ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 luglio 2000 la Volkswagen AG ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento.
- (2) La Volkswagen AG asseriva che le esportazioni comunitarie di autoveicoli verso la Repubblica di Colombia sono soggette ad un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.
- (3) Il presunto ostacolo agli scambi sarebbe costituito dalla legislazione fiscale colombiana (modificata) del 1996 (Estatuto Tributario), che opera una distinzione tra i veicoli assemblati o prodotti in Colombia e i veicoli assemblati o prodotti all'estero ai fini dell'applicazione dell'IVA. La legislazione colombiana applica ai veicoli di cilindrata fino a 1400 cc prodotti o assemblati in Colombia un'aliquota IVA del 20 %, mentre i veicoli importati sono assoggettati ad un'aliquota del 35 %.
- (4) La Commissione ha deciso, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito dal regolamento, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Pertanto, il 18 agosto 2000 ⁽³⁾ essa ha aperto una procedura di esame.

- (5) Dall'inchiesta sono emerse prove sufficienti per stabilire che:

- la Repubblica di Colombia sta contravvenendo agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994. Pertanto, la pratica contestata dal denunciante costituirebbe un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento,
- il summenzionato regime IVA discriminatorio applicato dalla Colombia agli autoveicoli importati causa effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

- (6) In seguito alla procedura di esame, si è ritenuto quindi necessario, nell'interesse della Comunità, adottare alcune misure per eliminare gli effetti negativi sugli scambi causati dagli ostacoli agli scambi mantenuti dalla Colombia.
- (7) Per garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, si è ritenuto opportuno valutare insieme alla Colombia l'ipotesi di giungere ad una soluzione amichevole, considerando anche l'attuale difficile situazione politica ed economica in Colombia.
- (8) Nel dicembre 2001, la Commissione europea e la Colombia hanno raggiunto un accordo in base al quale la Colombia si impegna a non aumentare l'attuale differenziale di imposta applicato agli autoveicoli di cilindrata fino a 1400 cc e ad abolire tale differenziale entro il 1° luglio 2005. A tali condizioni, la Commissione si è impegnata a non avviare una procedura OMC di composizione delle controversie in relazione alle misure coperte dell'inchiesta promossa ai sensi del regolamento sugli ostacoli agli scambi. L'accordo stabiliva inoltre che esso non recava pregiudizio alla posizione giuridica della Comunità europea e della Colombia.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 236 del 18.8.2000, pag. 4.

- (9) L'accordo prevedeva che la Commissione avrebbe sospeso la procedura di esame in questione subito dopo l'adozione, da parte del parlamento colombiano, della relativa normativa di attuazione.
- (10) Il 20 maggio 2002 il governo colombiano ha presentato al parlamento colombiano un progetto di legge che prevedeva la graduale eliminazione del differenziale IVA. Il progetto è stato adottato il 27 dicembre 2002.
- (11) La procedura di esame dovrebbe pertanto essere sospesa.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È sospesa la procedura di esame avviata il 18 agosto 2000 concernente gli ostacoli agli scambi, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dalla Repubblica di Colombia in materia di importazioni di autoveicoli.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2003
recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana

[notificata con il numero C(2003) 1696]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/422/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario definire, a norma della direttiva 2002/60/CE, procedure diagnostiche uniformi, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio che permettano di confermare la peste suina africana.
- (2) Ai sensi della direttiva precitata, il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana coordina, in consultazione con la Commissione, i metodi impiegati dagli Stati membri per la diagnosi di questa malattia, tra l'altro organizzando periodicamente dei test comparativi e fornendo reagenti normalizzati a livello comunitario.
- (3) Il virus della peste suina africana non è considerato pericoloso per la salute umana.
- (4) Sono stati messi a punto dei test di laboratorio che permettono di diagnosticare rapidamente la peste suina africana.
- (5) L'esperienza acquisita negli ultimi anni in fatto di lotta contro la peste suina africana ha permesso di definire i procedimenti più adatti per il prelievo dei campioni e i criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini di una diagnosi corretta della malattia in circostanze diverse.
- (6) Risulta pertanto opportuno approvare il manuale che definisce tali procedure e criteri.
- (7) I laboratori diagnostici nazionali devono essere autorizzati a modificare i test di laboratorio riconosciuti o ad impiegare test diversi, a condizione che questi dimostrino di avere sensibilità e specificità equivalenti.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvato il manuale di diagnostica della peste suina africana che figura in allegato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la diagnosi della peste suina africana sia confermata in conformità delle procedure diagnostiche, dei metodi per il prelievo di campioni e dei criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio definiti nel manuale e sulla base dei seguenti elementi:

- a) rilevamento di segni clinici della malattia e di lesioni post mortem dovute alla stessa;
- b) individuazione del virus, dell'antigene o del genoma in campioni di tessuti, organi, sangue o escreti di suino;
- c) rivelazione di una reazione di un anticorpo specifico in campioni ematici.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, i laboratori diagnostici nazionali citati nell'allegato IV della direttiva 2002/60/CE possono modificare i test indicati nel manuale o impiegare test diversi, a condizione che questi dimostrino di avere sensibilità e specificità equivalenti.

La sensibilità e la specificità di questi test modificati o alternativi devono essere valutate nel corso dei periodici test comparativi organizzati dal laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana.

Articolo 2

La presente decisione si applica con effetto a decorrere dal 1° luglio 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

ALLEGATO

MANUALE DI DIAGNOSTICA DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Capitolo I

Introduzione, obiettivi e definizioni

1. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure diagnostiche della peste suina africana (di seguito designata con la sigla «PSA»), il presente manuale stabilisce:
 - a) orientamenti e requisiti minimi in materia di procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami clinici e post mortem e delle prove di laboratorio ai fini di una corretta diagnosi della PSA ⁽¹⁾;
 - b) i requisiti minimi in materia di biosicurezza e le norme di qualità che devono essere osservate dai laboratori di diagnosi della PSA e per il trasporto dei campioni;
 - c) gli esami di laboratorio da effettuarsi ai fini della diagnosi della PSA e le tecniche di laboratorio che devono essere utilizzate per la tipizzazione genetica degli isolati del virus della PSA.
2. Il presente manuale è destinato prevalentemente alle autorità competenti per la lotta contro la PSA. Per questo motivo, esso non contiene descrizioni particolareggiate delle tecniche di laboratorio, ma insiste soprattutto sui principi e le applicazioni dei test e sulla valutazione dei relativi risultati.
3. Ai fini del presente manuale, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/60/CE, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «azienda sospetta»: qualunque azienda nella quale si trovino uno o più suini sospetti di infezione da virus della PSA, ovvero un'azienda che ha avuto contatti ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2002/60/CE;
 - b) «sottounità epidemiologica» o «sottounità»: un edificio, luogo o terreno adiacente, nel quale gruppi di suini appartenenti ad un'azienda si trovano frequentemente a contatto diretto o indiretto gli uni con gli altri, pur restando separati da altri suini della stessa azienda;
 - c) «suini in contatto»: i suini che, nel corso dei precedenti 21 giorni, sono stati a contatto immediato con uno o più animali sospetti di infezione da virus della PSA.

Capitolo II

Descrizione della PSA con particolare riferimento alla diagnosi differenziale

A. INTRODUZIONE

1. La PSA è provocata da un DNA-virus con involucro, appartenente al genere *Asfivirus* della famiglia *Asfarviridae*. I ceppi virali della PSA presentano diversa virulenza, benché non siano identificabili sierotipi differenti.
2. Il virus della PSA è assai stabile nelle escrezioni dei suini infetti, nelle carcasse di suino, nonché nelle carni suine fresche e in taluni prodotti a base di carni suine. Per ottenerne l'inattivazione nell'ambiente devono essere utilizzati idonei disinfettanti.
3. La principale via naturale d'infezione dei suini in Europa è quella oronasale, per contatto diretto o indiretto con suini infetti o tramite ingestione di mangime contaminato. Tuttavia, nelle zone in cui esistono vettori ⁽²⁾, la trasmissione attraverso questi ultimi contribuisce in larga misura alla persistenza e alla propagazione del virus. La PSA può diffondersi anche per contatto indiretto con materiali contaminati e tramite insetti pungenti che trasportano meccanicamente il virus. La malattia può essere trasmessa anche attraverso lo sperma di verri infetti.
4. Il periodo d'incubazione nei singoli animali varia da cinque a quindici giorni, ma, in condizioni reali, i sintomi clinici possono evidenziarsi in un allevamento solo varie settimane dopo l'introduzione del virus, o anche più se si tratta di un ceppo virale attenuato.

⁽¹⁾ Il numero di campioni da prelevare per le prove di laboratorio sarà determinato, tra l'altro, in funzione della sensibilità delle prove che si intende effettuare. Se la sensibilità del test non è molto elevata, si utilizzerà un numero di animali maggiore di quello indicato nel manuale.

⁽²⁾ Cfr. la definizione di «vettore» all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2002/60/CE.

5. Si verificano forme acute, subacute e croniche della PSA, differenziabili essenzialmente per la virulenza del virus.
6. La viremia persiste per 40-60 giorni nei suini clinicamente guariti dall'infezione, i quali diventano a loro volta portatori del virus. Il virus della PSA è stato isolato in suini portatori fino a sei mesi dopo l'infezione.

B. FORMA ACUTA

1. L'insorgere di febbre alta (oltre 40 °C) è generalmente il primo segno clinico della malattia, accompagnato da depressione, perdita di appetito, respirazione affannata e difficile, secrezioni dalle narici e dagli occhi. I suini manifestano movimenti s coordinati e si stringono insieme. Le scrofe possono abortire in qualsiasi stadio della gravidanza. Alcuni suini possono manifestare vomito e costipazione, altri invece diarrea sanguinolenta. Si evidenziano congestioni o emorragie sottocutanee, in particolare alle estremità e sulle orecchie. La morte, talvolta preceduta da coma, sopraggiunge da uno a sette giorni dopo la comparsa dei segni clinici. Il tasso di morbilità e di mortalità può raggiungere il 100 % in un'azienda.

I risultati dell'esame post mortem rivelano una tipica sindrome emorragica, con congestione generalizzata della carcassa, presenza di sangue nelle cavità toracica e addominale, milza ingrossata di colore scuro, linfonodi emorragici somiglianti a grumi di sangue, specialmente i linfonodi renali e gastroepatici, emorragie petecchiali nei reni, nelle piramidi corticali e midollari e nella pelvi renale, sulle membrane sierose dell'addome, sulle mucose gastrointestinali, nel cuore, sull'epicardio e sull'endocardio, nonché idrotorace ed emorragie petecchiali della pleura.

2. La forma acuta della peste suina classica offre di solito un quadro clinico e patologico molto simile a quello della peste suina africana. Le eventuali emorragie cutanee e sulle orecchie, facilmente rilevabili, fanno sospettare la presenza di peste suina classica o africana in forma acuta. Poche altre malattie provocano lesioni di questo tipo.

L'eventualità di una forma acuta di peste suina africana deve essere presa in considerazione anche nei casi sospetti di erisipela, sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, avvelenamento da cumarina, porpora emorragica, sindrome da deperimento organico progressivo, sindrome da dermatite e nefropatia, salmonellosi o pasteurellosi, o qualsiasi altra sindrome enterica o respiratoria accompagnata da febbre, che non risponda ai trattamenti antibiotici.

C. FORME SUBACUTE

Le forme subacute della PSA sono più comuni nelle zone endemiche. L'infezione subacuta è caratterizzata da febbre fluttuante, depressione e polmonite. La morte può essere causata da collasso cardiaco. Le lesioni sono simili a quelle della forma acuta, ma attenuate. Sono caratteristiche di queste forme ampie emorragie nei linfonodi, nei reni, nella milza, congestione ed edema polmonare e, in certi casi, polmonite interstiziale.

D. FORME CRONICHE

Le forme croniche della PSA sono rare. In queste forme si possono osservare infezioni batteriche secondarie. Poiché i segni clinici della PSA cronica sono piuttosto atipici, la diagnosi differenziale dev'essere effettuata in riferimento a molte altre malattie. L'aumento della temperatura corporea non si verifica necessariamente in ogni animale, ma nell'insieme di un'azienda infetta si registra febbre almeno in un certo numero di capi.

Tra i sintomi clinici della PSA cronica si annoverano problemi respiratori, aborti, artrite, ulcerazioni croniche della pelle o necrosi, dissimili dal quadro clinico tipico delle infezioni da PSA. Le lesioni sono minime o affatto assenti. I risultati dell'esame istopatologico rivelano linfonodi e milza ingrossati, pleurite e pericardite fibrinosa e polmonite infiltrata. Sono state rilevate anche necrosi caseosa focale e mineralizzazione del polmone.

Capitolo III

Orientamenti sui principali criteri da seguire per il riconoscimento di un'azienda come azienda sospetta di PSA

1. La decisione di riconoscere un'azienda come «azienda sospetta» va presa sulla base delle seguenti constatazioni, criteri e motivi:
 - a) dati clinici e patologici osservati nei suini. Gli elementi da prendere in considerazione sono essenzialmente:
 - febbre con morbosità e mortalità in suini di ogni età,
 - febbre con sindrome emorragica; emorragie petecchiali ed ecchimosi, specialmente nei linfonodi, nei reni, nella milza (che appare ingrossata e scura, particolarmente nelle forme acute) e nella vescica, nonché ulcerazioni sulla cistifellea;

- b) risultanze epidemiologiche. Si prenderanno in considerazione soprattutto le seguenti circostanze:
- contatti diretti o indiretti con un'azienda risultata infetta dal virus della PSA,
 - fornitura di suini successivamente rivelatisi infetti dal virus della PSA,
 - inseminazione artificiale di scrofe con sperma di origine sospetta,
 - contatti diretti o indiretti con suini selvatici appartenenti ad una popolazione soggetta a PSA,
 - suini allevati in libertà in una regione in cui sono presenti suini selvatici infetti da PSA,
 - suini nutriti con rifiuti alimentari probabilmente non trattati in modo tale da inattivare il virus della PSA,
 - eventuale esposizione all'infezione attraverso persone entrate nell'azienda, mezzi di trasporto, ecc. provenienti da aziende infette o sospette di essere infette dal virus della PSA,
 - eventuale presenza di vettori nella zona in cui è situata l'azienda.
2. In ogni caso, un'azienda deve essere considerata come «azienda sospetta» quando il quadro clinico o patologico giustifichi un sospetto di peste suina classica, peraltro non confermato dalle indagini cliniche, epidemiologiche e di laboratorio, né siano stati identificati nell'azienda in questione altri focolai di malattia o agenti patogeni.

Capitolo IV

Procedure di esame e campionamento

A. ORIENTAMENTI E PROCEDURE PER L'ESAME CLINICO ED IL PRELIEVO DI CAMPIONI SU SUINI NELLE AZIENDE SOSPETTE

1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle aziende sospette vengano effettuati gli opportuni esami clinici, prelievi di campioni e ricerche di laboratorio per confermare o escludere la presenza di PSA, secondo gli orientamenti e le procedure di seguito indicati ai punti da 2 a 6.

A prescindere dall'adozione delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/60/CE nell'azienda in questione, tali orientamenti e procedure si applicano anche in caso di malattia per la quale la diagnosi differenziale contempla l'eventualità di PSA. Ciò vale anche quando i segni clinici osservati e la situazione epidemiologica della malattia fanno apparire come poco probabile l'insorgenza della PSA.

In tutti gli altri casi di sospetta infezione da virus della PSA in uno o più suini, devono essere adottate, nell'azienda interessata, le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/60/CE.

Gli orientamenti e le procedure di cui ai seguenti punti da 2 a 6 si applicano, *mutatis mutandis*, anche in presenza di un sospetto di PSA in un macello o in un mezzo di trasporto.

2. Quando un veterinario ufficiale visita un'azienda sospetta al fine di confermare o escludere la PSA, egli deve:
- verificare i registri, se disponibili, relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda; ispezionare ciascuna sottounità dell'azienda per selezionare i capi da sottoporre ad esame clinico.

L'esame clinico deve comprendere la misurazione della temperatura corporea e interessa in primo luogo i seguenti suini o gruppi di suini:

- suini malati o anoressici,
- suini introdotti da poco nell'azienda in provenienza da focolai confermati o da altre origini sospette,
- suini alloggiati in sottounità nelle quali sono recentemente entrati visitatori esterni che hanno avuto contatti immediati e recenti con suini sospetti o infetti da PSA o altri contatti particolarmente rischiosi con una potenziale fonte virale della PSA,
- suini già sottoposti a campionamento e ad esame sierologico per l'individuazione della PSA, qualora i risultati di tali esami non permettano di escludere la presenza della malattia, nonché suini in contatto,
- suini recentemente guariti da una malattia.

Se, durante l'ispezione condotta nell'azienda sospetta, non vengono trovati suini o gruppi di suini rispondenti alle caratteristiche di cui sopra, l'autorità competente, fatte salve le altre misure eventualmente applicate nell'azienda in questione a norma della direttiva 2002/60/CE e considerata la situazione epidemiologica, provvede a:

- svolgere ulteriori esami nell'azienda in questione conformemente al seguente punto 3, oppure
 - prelevare dai suini dell'azienda campioni di sangue da analizzare in laboratorio. In questo caso, si devono seguire a titolo indicativo le procedure descritte al punto 5 e al punto F.2, oppure
 - adottare o mantenere in vigore le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/60/CE, in attesa di ulteriori indagini da svolgere nell'azienda interessata, oppure
 - escludere il sospetto di PSA.
3. Ogni volta che viene fatto riferimento al presente paragrafo, l'esame clinico nell'azienda sospetta dev'essere effettuato su animali scelti a caso nelle sottounità che presentano un rischio reale o sospetto d'introduzione del virus della PSA.

Il numero minimo di suini da esaminare nelle suddette sottounità dev'essere sufficiente a rivelare un tasso di prevalenza della malattia del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

4. Se in un'azienda sospetta vengono trovati suini morti o moribondi, si procederà ad un'esame post mortem, preferibilmente su un minimo di cinque di questi animali e in particolare quelli:
- che prima del decesso manifestavano segni evidenti di malattia,
 - con febbre alta,
 - appena morti.

Se questi esami non evidenziano lesioni che possano rivelare la presenza di PSA ma, a causa della situazione epidemiologica, sono ritenute necessarie ulteriori indagini, in tal caso:

- si deve procedere ad un esame clinico secondo le modalità di cui al punto 3 e al prelievo di campioni ematici secondo il punto 5, nella sottounità in cui si trovavano i suini morti o moribondi, e
- si possono eseguire esami post mortem su 3 o 4 suini in contatto, particolarmente se questi presentano segni clinici.

Indipendentemente dalla presenza o dall'assenza di lesioni potenzialmente imputabili a PSA, devono essere prelevati campioni di organi o tessuti dai suini sottoposti ad esame post mortem, a fini di esame virologico secondo quanto disposto al capitolo V, parte B, punto I. Detti campioni vanno prelevati di preferenza da suini appena morti.

L'autorità competente provvede affinché, nello svolgimento degli esami post mortem:

- vengano prese le necessarie precauzioni e misure d'igiene per prevenire la diffusione di malattie, e
 - i suini moribondi vengano abbattuti in maniera umana, in conformità della direttiva 93/119/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento⁽¹⁾; modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003⁽²⁾.
5. Se in un'azienda sospetta vengono rilevati ulteriori segni clinici o lesioni riconducibili alla PSA, ma l'autorità competente ritiene che tali indizi non siano sufficienti a confermare un focolaio di PSA e siano pertanto necessarie analisi di laboratorio, si dovrà procedere al prelievo di campioni ematici dai suini sospetti e da altri capi in ciascuna delle sottounità in cui si trovano suini sospetti, rispettando la procedura di seguito indicata:
- a) il numero minimo di campioni da prelevare per gli esami sierologici in ciascuna sottounità dev'essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 %;
 - b) il numero di campioni da prelevare per gli esami virologici dev'essere conforme alle istruzioni impartite dall'autorità competente, la quale terrà conto della gamma di esami che possono essere effettuati, della sensibilità delle prove di laboratorio che verranno utilizzate e della situazione epidemiologica.

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

6. Se, dopo l'ispezione condotta nell'azienda sospetta, non vengono rilevati segni clinici o lesioni riconducibili alla PSA, ma l'autorità competente ritiene necessarie ulteriori prove di laboratorio per escludere l'eventualità di PSA, si seguirà a titolo orientativo la procedura di campionamento descritta al punto 5.

B. PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO NELL'AZIENDA IN CASO DI ABBATTIMENTO DI SUINI IN SEGUITO ALLA CONFERMA DELLA MALATTIA

1. Quando in un'azienda si procede all'abbattimento di suini in seguito alla conferma di un focolaio di PSA conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/60/CE, si devono prelevare dai suini, con scelta casuale al momento dell'abbattimento, campioni ematici per prove sierologiche, al fine di determinare le modalità d'introduzione del virus nell'azienda infetta ed il lasso di tempo durante il quale il virus è stato presente nell'azienda.
2. Il numero minimo di suini da campionare in ciascuna sottounità dev'essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 %⁽¹⁾.

Si devono altresì prelevare campioni per gli esami virologici conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente, la quale terrà conto della gamma di esami che possono essere effettuati, della sensibilità delle prove di laboratorio che verranno utilizzate e della situazione epidemiologica.

Nelle zone in cui è stata precedentemente dimostrata la presenza di vettori infetti dal virus della PSA, devono essere raccolti anche idonei campioni di zecche molli a fini di prove virologiche, secondo le istruzioni dell'autorità competente e in conformità con l'allegato III della direttiva 2002/60/CE.

3. Tuttavia, in caso di focolai secondari, l'autorità competente può decidere di derogare ai punti 1 e 2 di cui sopra e stabilire un'altra procedura di campionamento, tenendo conto dei dati epidemiologici già disponibili sull'origine e sul modo d'introduzione del virus nell'azienda, nonché della propagazione potenziale della malattia dall'azienda interessata.

C. PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO IN CASO DI ABBATTIMENTO DI SUINI COME MISURA PREVENTIVA IN UN'AZIENDA SOSPETTA

1. Quando in un'azienda sospetta si procede all'abbattimento di suini a titolo preventivo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), o all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/60/CE, si devono prelevare campioni ematici per prove sierologiche e per prove virologiche, secondo la procedura di cui al punto 2, al fine di confermare od escludere la presenza di PSA e di ottenere ulteriori informazioni epidemiologiche.

2. Il campionamento interessa in primo luogo:

- i suini che presentano segni o lesioni post mortem riconducibili alla PSA e i suini in contatto con questi,
- altri suini che potrebbero aver avuto contatti rischiosi con animali infetti o sospetti o di cui si sospetta un contagio con il virus della PSA. Questi suini devono essere campionati secondo le istruzioni dell'autorità competente, la quale tiene conto della situazione epidemiologica.

Inoltre, si deve effettuare un campionamento casuale su animali di ciascuna delle sottounità dell'azienda⁽²⁾. In questo caso, il numero minimo di campioni da prelevare per gli esami sierologici in ciascuna sottounità dev'essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

Il tipo di campioni da prelevare per gli esami virologici e la prova da effettuare devono essere conformi alle istruzioni dell'autorità competente, la quale terrà conto della gamma di esami che possono essere effettuati, della sensibilità delle prove e della situazione epidemiologica.

⁽¹⁾ Tuttavia, se è stata applicata la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, il campionamento dev'essere effettuato nelle sottounità dell'azienda nelle quali sono stati abbattuti i suini, a prescindere dagli ulteriori esami e prelievi da eseguirsi sui rimanenti capi dell'azienda, secondo le istruzioni dell'autorità competente.

⁽²⁾ Se, tuttavia, l'autorità competente ha limitato l'abbattimento preventivo alla sola parte dell'azienda in cui si trovavano i suini sospetti d'infezione o di contagio con il virus della PSA, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/60/CE, il campionamento sarà anch'esso limitato alle sottounità interessate da questa misura, a prescindere dagli ulteriori esami e prelievi da eseguirsi sui rimanenti capi dell'azienda, secondo le istruzioni dell'autorità competente.

D. PROCEDURE DI CONTROLLO E CAMPIONAMENTO PRELIMINARI ALL'AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIRE SUINI DA AZIENDE SITUATE IN ZONE DI PROTEZIONE O DI SORVEGLIANZA E IN CASO DI ABBATTIMENTO DI DETTI SUINI (ARTICOLI 10 E 11 DELLA DIRETTIVA 2002/60/CE)

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, della direttiva 2002/60/CE, il trasferimento di suini da aziende situate in zone di protezione o di sorveglianza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della citata direttiva, può essere autorizzato soltanto previo esame clinico effettuato da un veterinario ufficiale
 - nelle 24 ore precedenti il trasferimento dei suini, e
 - conformemente alle disposizioni di cui al punto A.2.
2. Se i suini devono essere trasferiti ad un'altra azienda, oltre alle indagini di cui al precedente punto 1, occorre svolgere un esame clinico dei suini presenti in ciascuna sottounità in cui si trovano gli animali da trasferire, comprendente la misurazione della temperatura corporea in un campione di animali.

Il numero minimo di suini da esaminare nelle suddette sottounità dev'essere sufficiente a rivelare un tasso di prevalenza della malattia del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

3. Se i suini saranno trasferiti ad un macello, ad uno stabilimento di trasformazione o ad altro luogo per esservi abbattuti, oltre alle indagini di cui al precedente punto 1, occorre svolgere un esame clinico dei suini presenti in ciascuna sottounità in cui si trovano gli animali da trasferire. Se i suini in questione hanno più di tre o quattro mesi di età, l'esame deve comprendere la misurazione della temperatura in un campione di animali.

Il numero minimo di suini da esaminare nelle suddette sottounità deve essere sufficiente a rivelare un tasso di prevalenza della malattia del 20 % con un'affidabilità del 95 %.

4. Al momento dell'abbattimento degli animali di cui al punto 3, si devono prelevare campioni ematici per prove sierologiche e campioni di sangue o di organi quali tonsille, milza o linfonodi per prove virologiche dai suini provenienti da ciascuna delle sottounità dell'azienda dalle quali i suini sono stati trasferiti.

Il numero minimo di campioni da prelevare in ciascuna sottounità dev'essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza o di prevalenza del virus del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

Il tipo di campioni da prelevare e la prova da effettuare devono essere conformi alle istruzioni dell'autorità competente, la quale terrà conto della gamma di esami che possono essere effettuati, della sensibilità delle prove e della situazione epidemiologica.

5. Tuttavia, se durante o dopo l'abbattimento si rilevano segni clinici o lesioni post mortem riconducibili alla PSA, si applicano, in deroga al precedente punto 4, le modalità di campionamento esposte nella sezione C.
6. La deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2002/60/CE può essere concessa a condizione che le autorità competenti dispongano lo svolgimento di un programma intensivo di campionamento e analisi anche sui gruppi di suini di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4. Nel quadro di detto programma, il numero minimo di campioni ematici da prelevare deve poter rivelare un tasso di sieroprevalenza del 5 % con un'affidabilità del 95 % nel gruppo di suini esaminati.

E. PROCEDURE DI CONTROLLO E CAMPIONAMENTO NEL QUADRO DEL RIPOPOLAMENTO DI UN'AZIENDA

1. In caso di reintroduzione di suini in un'azienda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2002/60/CE, si applica la seguente procedura di campionamento:
 - i campioni ematici devono essere prelevati non prima di 45 giorni dopo la reintroduzione dei suini,
 - in caso di reintroduzione di suini sentinella, si devono prelevare con scelta casuale campioni ematici per prove sierologiche da un numero di capi sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 % in ciascuna sottounità dell'azienda,
 - in caso di ripopolamento totale, si devono prelevare con scelta casuale campioni ematici per prove sierologiche da un numero di capi sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 20 % con un'affidabilità del 95 % in ciascuna sottounità dell'azienda.

2. in caso di reintroduzione di suini in un'azienda a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2002/60/CE, si applica la seguente procedura di campionamento:

- i campioni ematici devono essere prelevati non prima di 45 giorni dopo la reintroduzione dei suini,
- in caso di reintroduzione di suini sentinella, si devono prelevare con scelta casuale campioni ematici per prove sierologiche da un numero di capi sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 5 % con un'affidabilità del 95 % in ciascuna sottounità dell'azienda,
- in caso di ripopolamento totale, si devono prelevare con scelta casuale campioni ematici per prove sierologiche da un numero di capi sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 % in ciascuna sottounità dell'azienda.

Successivamente, la procedura descritta sopra al terzo trattino dev'essere ripetuta non prima di 60 giorni dopo il ripopolamento totale.

3. Dopo la reintroduzione dei suini, l'autorità competente provvede affinché, in qualunque caso di malattia o di decesso dei suini dell'azienda per cause ignote, i suini in questione siano immediatamente esaminati per la ricerca della PSA.

Tali disposizioni si applicano fino alla completa revoca delle restrizioni previste dall'articolo 13, paragrafo 3, lettere a) e b), e paragrafo 4 della direttiva 2002/60/CE nell'azienda interessata.

F. PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO NELLE AZIENDE SITUATE NELLA ZONA DI PROTEZIONE PRIMA DELLA REVOCA DELLE RESTRIZIONI

1. Affinché le misure di cui all'articolo 10 della direttiva 2002/60/CE possano essere revocate in una zona di protezione, è necessario che in tutte le aziende della zona:

- sia effettuato un esame clinico secondo la procedura descritta nella sezione A, punti 2 e 3,
- siano prelevati campioni ematici per le prove sierologiche secondo quanto disposto al seguente punto 2.

2. Il numero minimo di campioni ematici da prelevare in ciascuna sottounità dev'essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

Tuttavia, la deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2002/60/CE può essere concessa solo se l'autorità competente dispone che il numero di campioni ematici prelevati in ciascuna sottounità dell'azienda sia sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 5 % con un'affidabilità del 95 %.

G. PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO NELLE AZIENDE SITUATE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA PRIMA DELLA REVOCA DELLE RESTRIZIONI

1. Affinché le restrizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2002/60/CE possano essere revocate in una zona di sorveglianza, è necessario che in tutte le aziende della zona sia effettuato un esame clinico secondo la procedura descritta al punto A.2.

Inoltre, devono essere prelevati campioni ematici per esame sierologico:

- in qualsiasi altra azienda in cui il campionamento sia ritenuto necessario dall'autorità competente,
- in tutti i centri di raccolta dello sperma.

2. Quando vengono prelevati campioni ematici per le prove sierologiche in aziende situate nella zona di sorveglianza, il numero di campioni da prelevare dev'essere conforme a quanto disposto al punto F.2, prima frase.

Tuttavia, la deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2002/60/CE può essere concessa solo se l'autorità competente dispone che siano prelevati campioni ematici per le prove sierologiche in ciascuna azienda della zona. Il numero minimo di campioni ematici da prelevare in ciascuna sottounità dev'essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 5 % con un'affidabilità del 95 %.

H. PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SIEROLOGICA E CAMPIONAMENTO NELLE ZONE IN CUI SI SOSPETTA O È STATA CONFERMATA LA PRESENZA DI PSA NEI SUINI SELVATICI

1. In caso di sorveglianza sierologica dei suini selvatici in zone con presenza sospetta o confermata di PSA, è opportuno definire previamente la dimensione e il territorio geografico della popolazione bersaglio da sottoporre a campionamento, in modo da poter stabilire il numero di campioni che devono essere prelevati. La dimensione del campione dev'essere determinata in funzione del numero stimato di animali viventi e non degli animali abbattuti dai cacciatori.
2. Se non si dispone di dati sulla densità e l'entità della popolazione, occorre definire l'area geografica entro la quale dev'essere effettuato il campionamento, tenendo conto della presenza costante di suini selvatici e dell'esistenza di barriere naturali o artificiali atte ad impedire massicci e continui spostamenti di animali. Se tali condizioni non si verificano o se il territorio è particolarmente esteso, è consigliato delimitare zone di campionamento di circa 200 km², abitate solitamente da una popolazione di circa 400-1 000 cinghiali.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/60/CE, il numero minimo di suini da campionare nella zona di campionamento così definita deve essere sufficiente a rivelare una sieroprevalenza del 5 % con un'affidabilità del 95 %. A questo scopo devono essere campionati almeno 56 animali in ciascuna zona di campionamento.
4. Il prelievo di campioni a fini di esame virologico da suini selvatici abbattuti o trovati morti dev'essere eseguito secondo le modalità descritte nel capitolo V, punto B.1.

Se è giudicata necessaria una sorveglianza virologica sui cinghiali abbattuti, questa deve interessare in primo luogo gli animali di età inferiore a un anno.
5. Tutti i campioni da inviare al laboratorio devono essere scortati dal questionario menzionato all'articolo 16, paragrafo 3, lettera h), della direttiva 2002/60/CE.

Capitolo V

Procedure e criteri generali per il prelievo e il trasporto dei campioni

A. PROCEDURE E CRITERI GENERALI

1. Prima di procedere al prelievo di campioni in un'azienda sospetta, occorre stendere una mappa dell'azienda, indicando le sottounità epidemiologiche.
2. Quando si ritiene che potrebbe essere necessario un secondo prelievo, tutti i suini campionati devono essere marchiati con uno speciale contrassegno, in modo da essere facilmente riconoscibili per il secondo prelievo.
3. Tutti i campioni vanno inviati al laboratorio scortati dagli appositi formulari, secondo le modalità fissate dall'autorità competente. Questi formulari devono specificare l'anamnesi dei suini campionati ed i segni clinici o le lesioni post mortem osservati.

Se si tratta di suini allevati in aziende, si devono indicare chiaramente l'età, la categoria e l'azienda di origine di ciascun animale campionato. Si raccomanda di annotare l'ubicazione di ciascun animale campionato e il relativo contrassegno.

B. PRELIEVO DI CAMPIONI A FINI DI PROVE VIROLOGICHE

1. I campioni più idonei al rilevamento del virus, dell'antigene o del genoma della PSA su animali morti o eutanasiati sono i tessuti delle tonsille, dei linfonodi (gastroepatici, renali, sottomandibolari e retrofaringei), della milza, dei reni e dei polmoni (*). Nel caso di carcasse in autolisi, il campione più adatto è costituito da un osso lungo intero o dallo sterno.
2. Devono essere prelevati campioni di sangue anticoagulato e/o coagulato da suini che presentano febbre o altri sintomi di malattia, in conformità con le istruzioni dell'autorità competente.

(*) Si raccomanda di prelevare campioni anche dall'ileo, in quanto possono essere utili per la diagnosi della peste suina classica.

C. TRASPORTO DEI CAMPIONI

1. Si raccomanda che i campioni prelevati:

- siano debitamente identificati,
- siano trasportati e conservati in recipienti ermetici,
- siano mantenuti freschi a temperatura di frigorifero; tuttavia, se si prevede che i campioni impiegheranno più di 48 ore per giungere al laboratorio, si dovrà prendere contatto con quest'ultimo per ottenere istruzioni circa la temperatura più adatta durante il trasporto,
- siano consegnati al laboratorio al più presto possibile,
- siano conservati in un imballaggio refrigerato con blocchi refrigeranti o ghiaccio secco,
- i campioni di tessuto o di organi siano posti in recipienti separati, sigillati ed etichettati e poi sistemati in recipienti più grandi, avvolti da una quantità sufficiente di materiale assorbente per proteggerli da eventuali danni e assorbire il liquido che dovesse fuoriuscire,
- ove possibile, siano trasportati direttamente al laboratorio da personale qualificato, in breve tempo e con le dovute precauzioni.

2. Sull'esterno dell'imballaggio deve essere indicato chiaramente l'indirizzo del laboratorio destinatario e apposta in modo visibile la seguente dicitura:

Materiale patogeno di origine animale. Deperibile. Fragile. Da aprirsi soltanto all'interno di un laboratorio competente per la peste suina africana.

3. Il laboratorio al quale sono destinati i campioni dev'essere informato a tempo debito del loro arrivo.

4. In caso di trasporto aereo di campioni destinati al laboratorio comunitario di riferimento per la PSA ⁽¹⁾, l'imballaggio dev'essere etichettato in conformità con la regolamentazione IATA.*Capitolo VI**Principi e applicazioni delle prove virologiche e valutazione dei risultati*

A. INDIVIDUAZIONE DELL'ANTIGENE DEL VIRUS

1. Test di immunofluorescenza diretta (DIFT)

Il principio di questo test consiste nell'individuare al microscopio l'antigene virale su strisci o sottili criosezioni di materiale organico prelevato da suini in cui si sospetta un'infezione da PSA. Gli antigeni intracellulari sono individuati grazie ad anticorpi specifici legati a FIT ⁽²⁾. Nel citoplasma delle cellule infette appaiono corpi inclusi o granuli fluorescenti.

Gli organi adatti a questo test sono i reni, la milza e vari linfonodi. Per i suini selvatici i cui organi non sono disponibili o hanno subito autolisi, può essere utilizzato anche uno striscio di midollo osseo.

Questa prova può essere eseguita in due ore. Poiché i campioni di organi possono essere prelevati soltanto da animali morti, la sua applicazione a fini di screening è limitata.

Si tratta di un test altamente sensibile per i casi di PSA acuta. Per le forme subacute o croniche, il DIFT presenta una sensibilità di appena il 40 % circa, probabilmente a causa della presenza di complessi antigene-anticorpo che bloccano la reazione con l'anticorpo legato al virus della PSA. L'affidabilità del risultato può essere ridotta da una colorazione dubbia, in particolare se il test viene eseguito senza la debita esperienza o se gli organi utilizzati hanno subito autolisi.

2. ELISA per l'individuazione dell'antigene

L'antigene del virus può essere rilevato anche con le tecniche ELISA, anche se questo metodo è raccomandato solo per le forme acute della malattia a causa della sua scarsa sensibilità in presenza di complessi antigene-anticorpo. La sensibilità dell'antigene ELISA dovrebbe essere sufficiente per ottenere un risultato positivo su animali che presentano segni clinici di PSA acuta. In ogni caso, si raccomanda di utilizzare questo test unicamente per controlli a livello di allevamento e in concomitanza con un'altra prova virologica.

⁽¹⁾ Il laboratorio comunitario di riferimento è autorizzato a ricevere campioni diagnostici e isolati del virus della PSA da qualsiasi altro Stato membro. Se il campione è di provenienza extracomunitaria, una copia del permesso d'importazione può essere richiesta al laboratorio prima del trasporto e inserita in una busta che verrà incollata esternamente sull'imballaggio.

⁽²⁾ Fluorescina isotiocianato.

B. ISOLAMENTO E IDENTIFICAZIONE DEL VIRUS CON IL TEST DI EMOASSORBIMENTO (HAD)

1. L'isolamento del virus è basato sull'inoculazione di materiale campione su colture cellulari sensibili di origine suina, monociti e macrofagi. I campioni da preferirsi per l'isolamento del virus della PSA sono i leucociti o l'insieme del sangue, provenienti da campioni di sangue non coagulato, oppure gli organi di cui al punto A.1. Se il virus della PSA è presente nel campione, esso si riproduce per replicazione nelle cellule, producendo un caratteristico effetto citopatico nelle cellule infette.
2. Grazie alla sua elevata sensibilità e specificità, la tecnica HAD è raccomandata per l'identificazione di isolati del virus della PSA. Il test HAD si fonda sulla capacità del virus della PSA di riprodursi nei macrofagi del suino e di provocare emoassorbimento in presenza di eritrociti di suino. Intorno ai macrofagi infetti si sviluppa una caratteristica «rosetta» di eritrociti. Tuttavia, alcuni ceppi del virus della PSA raccolti sul campo possono non dare luogo ad emoassorbimento, pur producendo l'effetto citopatico. Questi ceppi possono essere identificati specificamente con il test DIF sui sedimenti delle colture cellulari o mediante PCR.
3. L'isolamento del virus è un metodo particolarmente adatto all'analisi di campioni prelevati da un ristretto numero di animali, mentre si presta meno alla sorveglianza di massa. Si tratta di un procedimento che richiede un notevole apporto di manodopera e occorrono da uno a tre giorni per ottenere dei risultati. Per poter rilevare un'esigua quantità di virus nel campione possono essere necessari altri due passaggi su coltura cellulare. Ciò significa che il risultato finale sarà disponibile soltanto dopo una decina di giorni. I campioni in autolisi possono essere citotossici per la coltura cellulare e quindi di utilità limitata.
4. Il test HAD per l'isolamento e l'identificazione del virus è raccomandato come test di riferimento a fini di conferma dei risultati positivi precedentemente ottenuti mediante ELISA, PCR o DIFT. È altresì raccomandato quando la PSA è già stata confermata con altri metodi, particolarmente in caso di focolaio primario o di caso primario.

Gli isolati del virus della PSA nei macrofagi di suino possono essere utilizzati per la caratterizzazione del virus e l'epidemiologia molecolare.

5. Tutti gli isolati del virus della PSA provenienti da tutti i focolai primari, da casi primari in suini selvatici o da casi insorti nei macelli o nei mezzi di trasporto devono essere caratterizzati presso un laboratorio nazionale di riferimento negli Stati membri o presso un altro laboratorio autorizzato dallo Stato membro in questione, o presso il laboratorio comunitario di riferimento, conformemente alla sezione E.

In ogni caso, questi isolati di virus devono essere immediatamente inviati al laboratorio comunitario di riferimento per essere conservati nella collezione di virus.

C. INDIVIDUAZIONE DEL GENOMA DEL VIRUS

1. La reazione a catena della polimerasi (PCR) è utilizzata per individuare il genoma del virus in campioni di sangue, siero, tessuti od organi. La PCR ingrandisce piccoli frammenti di DNA virale in modo da ottenere quantità rilevabili. Un'ampia gamma di isolati appartenenti a tutti i genotipi noti di virus, compresi i virus non emoassorbenti e gli isolati poco virulenti, possono essere rilevati mediante iniziatori provenienti da zone particolarmente ben conservate del genoma. Poiché questo test rivela soltanto una sequenza del genoma virale, la PCR può dare un risultato positivo anche in assenza di virus infettivo (per esempio su tessuti in autolisi o su campioni prelevati da animali convalescenti o da animali guariti e diventati clinicamente normali).
2. La PCR può essere praticata su un ristretto numero di campioni accuratamente selezionati da animali sospetti. Questo metodo è particolarmente raccomandato per campioni di organi che risultano citotossici e quindi non si prestano all'isolamento del virus (per esempio campioni prelevati da suini selvatici).
3. Il materiale campione idoneo alla PCR è costituito dagli organi già citati per l'isolamento del virus e da siero. Possono essere analizzati con la PCR anche omogenati di zecche.
4. Questa prova può essere eseguita in un giorno. Essa richiede apposite apparecchiature di laboratorio, locali separati e personale qualificato. Un vantaggio di questo metodo è che non occorre replicare in laboratorio il virus infettivo. Il test PCR è altamente sensibile, ma possono verificarsi facilmente contaminazioni che portano a risultati falsamente positivi. Sono perciò necessarie rigorose procedure di controllo.

D. TEST VIROLOGICI RACCOMANDATI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

I test virologici sono essenziali per la conferma della PSA.

L'isolamento del virus e il test HAD vanno considerati come i test virologici di riferimento e devono essere utilizzati come prova di conferma, ove necessario. Questi test sono particolarmente raccomandati quando un risultato positivo ottenuto con DIF, ELISA o PCR non si accompagna all'osservazione di segni clinici o lesioni tipiche della malattia, o in qualsiasi altro caso dubbio.

Tuttavia, un focolaio primario di PSA è confermato quando sono stati osservati segni clinici o lesioni nei suini esaminati e almeno due prove per l'individuazione dell'antigene, del genoma o dell'anticorpo hanno dato risultati positivi su campioni prelevati dallo stesso animale sospetto.

Un focolaio secondario di PSA è confermato quando, oltre a constatarsi una correlazione epidemiologica tra un focolaio o un caso confermato, sono stati osservati segni clinici o lesioni nei suini esaminati ed una prova per l'individuazione dell'antigene, del genoma o dell'anticorpo ha dato risultato positivo.

Un caso primario di PSA in suini selvatici è confermato dopo l'isolamento del virus o se almeno due prove per l'individuazione dell'antigene, del genoma o dell'anticorpo hanno dato risultati positivi. Ulteriori casi di PSA in suini selvatici, per i quali è stata stabilita una correlazione epidemiologica con casi già confermati in precedenza, sono confermati se una prova per l'individuazione dell'antigene, del genoma o dell'anticorpo ha dato risultato positivo.

E. CARATTERIZZAZIONE GENETICA DEGLI ISOLATI DI VIRUS DELLA PSA

1. La caratterizzazione genetica degli isolati del virus della PSA si ottiene determinando i profili dell'enzima di restrizione e le sequenze nucleotidiche di sezioni del genoma virale. La somiglianza di tali profili o sequenze con quelli già ottenuti da precedenti isolati di virus può indicare se i focolai della malattia sono causati da virus che rispondono a modelli molecolari europei o africani.

La caratterizzazione genetica degli isolati del virus della PSA è estremamente importante per approfondire le attuali conoscenze sull'epidemiologia molecolare della PSA e sulla variazione genetica dei virus. I dati molecolari consentono di classificare nuovi isolati e forniscono ragguagli sulla loro possibile origine.

2. Se non è possibile effettuare in breve tempo la caratterizzazione molecolare del virus presso un laboratorio nazionale o in qualsiasi altro laboratorio autorizzato per la diagnosi della PSA, si deve inviare al più presto possibile il campione originale dell'isolato di virus al laboratorio comunitario di riferimento.

I dati ricavati dall'analisi dell'enzima di restrizione e dalla sequenziazione degli isolati del virus della PSA in possesso dei laboratori autorizzati devono essere trasmessi al laboratorio comunitario di riferimento per essere immessi nella base di dati gestita da questo laboratorio.

Le informazioni contenute in questa base dati devono essere messe a disposizione di tutti i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri. Tuttavia, ai fini della pubblicazione sulla stampa specializzata, su richiesta del laboratorio in questione, il laboratorio comunitario di riferimento garantisce la riservatezza di questi dati fino alla loro pubblicazione.

Capitolo VII

Principi e applicazioni delle prove sierologiche e valutazione dei risultati

A. PRINCIPI BASILARI E UTILITÀ DIAGNOSTICA

1. L'individuazione dell'anticorpo specifico della PSA è raccomandata nelle forme subacute e croniche, nonché per i controlli su larga scala e nell'ambito di programmi di eradicazione della PSA, per diversi motivi:
 - i) il suino infetto produce rapidamente anticorpi. Nei suini infetti da PSA, gli anticorpi sono generalmente rilevabili in campioni di siero a partire da 7-10 giorni dopo l'infezione;
 - ii) non esistono vaccini contro la PSA. Ciò significa che gli anticorpi specifici della PSA sono indotti esclusivamente da un'infezione provocata dal virus della malattia; e
 - iii) la reazione prolungata degli anticorpi. Nei suini guariti dalla malattia, si possono rilevare anticorpi specifici in gran numero ancora per parecchi mesi o addirittura per tutta la vita dell'animale.

Nelle prime dieci settimane di vita del suinetto sono riscontrabili anticorpi specifici di origine materna. L'emivita degli anticorpi materni nei suinetti è di circa tre settimane. È poco probabile che gli anticorpi della PSA riscontrati in suinetti di più di tre mesi di età siano di origine materna.

2. La ricerca di anticorpi contro il virus della PSA in essudati di siero o di plasma provenienti dagli organi viene condotta a sostegno della diagnosi nelle aziende sospette, per stabilire la data di introduzione dell'infezione in caso di focolaio confermato e a fini di sorveglianza e osservazione.

L'ubicazione dei suini sieropositivi nell'azienda fornisce utili indicazioni sul modo in cui il virus della PSA è penetrato all'interno di quest'ultima.

I risultati dei test sierologici devono essere comunque valutati attentamente alla luce del quadro clinico, virologico ed epidemiologico complessivo, nel quadro dell'indagine che dev'essere condotta in presenza di un focolaio sospetto o confermato di PSA a norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/60/CE.

B. TEST SIEROLOGICI RACCOMANDATI

1. L'ELISA, il test di immunofluorescenza indiretta (IIFT) e il test d'immunotrasferimento (IB) sono le tecniche da preferirsi per la conferma sierologica della PSA.

La qualità e l'efficienza della diagnosi sierologica realizzata dai laboratori nazionali di riferimento devono essere periodicamente controllate nel quadro della prova comparativa tra laboratori organizzata dal laboratorio comunitario di riferimento.

2. L'ELISA è il metodo più affidabile e utile per esami sierologici su vasta scala. Esso si basa sulla ricerca di anticorpi contro il virus della PSA legati alle proteine virali adese ad una fase solida mediante aggiunta di proteina A coniugata con un enzima che, reagendo con il substrato adatto, presenta una vistosa colorazione.
3. I laboratori nazionali devono procedere a regolari controlli di qualità concernenti la sensibilità e la specificità di ciascun lotto di reagenti ELISA, ricorrendo alla serie di sieri di riferimento forniti dal laboratorio comunitario di riferimento. Questa serie comprende:
 - sieri di suini nella fase incipiente dell'infezione da PSA (meno di 17 giorni dall'infezione),
 - sieri di suini convalescenti (più di 17 giorni dall'infezione).

Le tecniche ELISA utilizzate per la diagnosi sierologica della PSA devono riconoscere tutti i sieri di riferimento dei suini convalescenti. Tutti i risultati ottenuti con i sieri di riferimento devono essere riproducibili. Si raccomanda che siano individuati anche tutti i sieri positivi della fase incipiente. I risultati ottenuti con i sieri di riferimento dei suini in fase incipiente forniscono un'indicazione circa la sensibilità dell'ELISA.

4. L'IIFT è una tecnica rapida ad elevata sensibilità e specificità per il rilevamento degli anticorpi specifici della PSA sia nei sieri che negli essudati di tessuti. Si basa sul riconoscimento degli anticorpi della PSA che legano ad un monostrato di cellule MS infette con un virus adatto della PSA. La reazione anticorpo-antigene è rivelata da una proteina A marcata con fluorescina. I campioni positivi presentano una fluorescenza specifica nelle vicinanze del nucleo delle cellule infette.

Una rapida e attendibile conferma della malattia può essere ottenuta applicando congiuntamente i metodi DIFT e IIFT per esaminare campioni di organi, sangue ed essudati prelevati da animali che presentano segni clinici della PSA.

5. L'IB è una tecnica altamente sensibile e specifica basata sull'impiego di strisce di nitrocellulosa contenenti proteine virali come antigene. La reazione anticorpo-antigene è evidenziata mediante aggiunta di una proteina A coniugata con perossidasi e di un idoneo substrato. Questa tecnica è particolarmente utile per esaminare i sieri che non danno risultati conclusivi con il test ELISA.

Capitolo VIII

Requisiti minimi di sicurezza da rispettare nei laboratori competenti per la PSA

1. I requisiti specificati nella tabella 1 devono essere rispettati in tutti i laboratori in cui il virus della PSA viene amplificato per replicazione in colture cellulari. Tuttavia, gli esami post mortem, il trattamento dei tessuti preparatorio al DIFT o alla PCR e le prove sierologiche con un antigene inattivato richiedono condizioni meno rigorose, essendo sufficienti a questo scopo elementari misure d'igiene, disinfezione dopo le manipolazioni ed eliminazione sicura delle carcasse, dei tessuti e dei sieri, nonché il rispetto dei requisiti minimi della tabella 1.

2. I requisiti indicati nella tabella 2 devono essere rispettati in tutti i laboratori nei quali vengono effettuati esperimenti su animali con il virus della PSA.
3. Tutte le riserve di virus della PSA devono essere conservate in luogo sicuro, siano esse liofilizzate o surgelate. Ciascuna provetta deve essere chiaramente etichettata e le riserve di virus devono essere accuratamente registrate, unitamente alle date e ai risultati dei controlli di qualità. Si devono registrare anche i virus che vengono aggiunti alla riserva, indicandone l'origine, nonché i virus che vengono ceduti ad altri laboratori.
4. Si raccomanda di strutturare l'unità di biosicurezza in cui viene manipolato il virus della PSA in modo che sia circondata da spazi non destinati alla manipolazione del virus, bensì adibiti alla preparazione dei recipienti e dei terreni, alla preparazione e manutenzione di colture cellulari non infette, al trattamento dei sieri e agli esami sierologici (ad eccezione dei metodi che impiegano il virus vivo), nonché ai vari servizi amministrativi.

Tabella 1

Principi di sicurezza biologica da applicarsi nei laboratori di diagnosi

	Requisiti minimi	Requisiti supplementari
Ambiente generale	Pressione atmosferica normale. Locali riservati il cui uso è limitato alle procedure prestabilite.	Pressione atmosferica normale. Un solo filtraggio HEPA dell'aria emessa. Locali riservati, adibiti esclusivamente alle procedure di diagnosi della PSC o della PSA. Trattamento (chimico o termico) di tutti gli effluenti per inattivare il virus della PSA.
Indumenti da laboratorio	Speciali indumenti esterni da indossare unicamente nell'unità di manipolazione del virus della PSA. Guanti da utilizzare una sola volta per tutte le manipolazioni di materiale infetto. Indumenti esterni sterilizzati prima dell'asporto dall'unità o lavati all'interno dell'unità.	Cambio completo all'entrata. Speciali indumenti da indossare all'interno del laboratorio unicamente nell'unità di manipolazione del virus della PSA. Guanti da utilizzare una sola volta per tutte le manipolazioni di materiale infetto. Indumenti sterilizzati prima dell'asporto dall'unità o lavati all'interno dell'unità.
Controllo del personale	Accesso all'unità riservato nominativamente agli addetti ai lavori. Lavaggio e disinfezione delle mani all'uscita dall'unità. Vietato al personale di avvicinarsi a suini per 48 ore dopo aver lasciato l'unità.	Accesso all'unità riservato nominativamente agli addetti ai lavori. Lavaggio e disinfezione delle mani all'uscita dall'unità. Vietato al personale di avvicinarsi a suini per 48 ore dopo aver lasciato l'unità.
Attrezzatura	Vano a sicurezza biologica (classe I o II) per tutte le manipolazioni di virus vivi. Il vano dev'essere provvisto di doppio filtraggio HEPA dell'aria. L'insieme dell'apparecchiatura necessaria per le procedure di laboratorio dev'essere disponibile all'interno dei locali riservati.	

Tabella 2

Requisiti di sicurezza biologica da applicarsi nei locali in cui si svolgono esperimenti su animali

	Requisiti
Ambiente generale	Ventilazione controllata a pressione negativa. Un solo filtraggio HEPA dell'aria emessa. Dispositivo di fumigazione/disinfezione completa alla fine dell'esperimento. Trattamento (chimico o termico/incenerimento) di tutti gli effluenti per inattivare il virus della PSA.

	Requisiti
Indumenti da laboratorio	Cambio completo all'entrata. Indumenti sterilizzati prima dell'asporto dall'unità o lavati all'interno dell'unità.
Controllo del personale	Accesso all'unità riservato nominativamente agli addetti ai lavori. Lasciare gli indumenti all'interno dell'unità prima della doccia. Doccia completa all'uscita dall'unità. Vietato al personale di avvicinarsi a suini per 48 ore dopo aver lasciato l'unità.
Attrezzatura	L'insieme dell'apparecchiatura necessaria per le operazioni su animali dev'essere disponibile all'interno dell'unità. Sterilizzazione di tutti i materiali all'asporto dall'unità o, in caso di campioni di origine animale, doppio imballaggio in recipiente ermetico disinfettato in superficie per il trasporto verso il laboratorio competente per la PSA.
Animali	Abbattimento di tutti gli animali prima dell'uscita dall'unità, esami post mortem da effettuarsi all'interno della zona di biosicurezza e incenerimento delle carcasse al termine degli esami.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**AZIONE COMUNE 2003/423/PESC DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2003
relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 maggio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/319/PESC del Consiglio relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/203/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/962/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa ⁽²⁾.
- (3) Il 19 maggio 2003 il Consiglio ha chiesto al segretario generale/alto rappresentante di studiare la fattibilità di un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo.
- (4) Il segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto agli Stati membri dell'Unione europea di mettere a disposizione una forza temporanea di stabilizzazione nella regione di Ituri in attuazione del mandato previsto nella risoluzione n. 1484 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 maggio 2003.
- (5) In conformità del concetto di nazione quadro dell'UE, approvato il 24 luglio 2002 quale base concettuale per lo svolgimento di operazioni autonome di gestione delle crisi dirette dall'UE con ricorso a una nazione quadro, è opportuno designare uno Stato membro quale nazione quadro.
- (6) Al fine di pianificare e preparare lo schieramento di una forza dell'UE nella Repubblica democratica del Congo, occorrerebbe fissare la sede di un comando operativo e nominare un comandante dell'operazione e un comandante della forza.
- (7) Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare un controllo politico sull'operazione diretta dall'UE e assicurarne la direzione strategica nonché adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato UE.
- (8) In conformità degli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del segretario generale/alto rappresentante, ai sensi degli articoli 18 e 26 del trattato UE, nell'attuazione delle misure che rientrano nel controllo politico e nella direzione strategica assicurati dal CPS ai sensi dell'articolo 25 del trattato UE.
- (9) All'operazione potrebbero partecipare paesi terzi su invito del Consiglio.
- (10) A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato UE le spese operative derivanti dalla presente azione comune che hanno implicazioni nel settore militare sono a carico degli Stati membri secondo il quadro generale stabilito nella decisione del Consiglio del 17 giugno 2002.
- (11) L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato UE richiede l'indicazione dei mezzi di cui l'Unione deve disporre per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. In questo contesto dovrebbe essere indicato un importo di riferimento finanziario.
- (12) L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l'importo finale che sarà incluso in un bilancio da approvare conformemente ai principi fissati nel quadro generale stabilito nella decisione del 17 giugno 2002.
- (13) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa al finanziamento dell'operazione,

⁽¹⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 87.

⁽²⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 5.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1. L'Unione europea conduce un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata Artemis, in conformità del mandato fissato nella risoluzione UNSCR n. 1484 (2003).

2. Le forze schierate a tale scopo operano conformemente agli obiettivi esposti nel documento «Quadro per un'azione dell'UE in risposta alla crisi in Bunia» approvato dal Consiglio.

Articolo 2

Designazione di una nazione quadro

La Francia agirà in qualità di nazione quadro per l'operazione.

Articolo 3

Nomina del comandante dell'operazione

Il generale di divisione Neveux è nominato comandante dell'operazione dell'UE.

Articolo 4

Designazione della sede del comando operativo

Il comando operativo ha sede presso il Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) a Parigi, Francia.

Articolo 5

Nomina del comandante della forza

Il generale di brigata Thonier è nominato comandante della forza UE.

Articolo 6

Pianificazione e avvio dell'operazione

Il Consiglio approva il piano operativo (OPLAN), autorizza le regole di ingaggio (RoE) e decide in merito all'avvio dell'operazione.

Articolo 7

Controllo politico e direzione strategica

1. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS), sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato UE. Tale autorizzazione include le competenze in materia di modifica del piano operativo, della catena di comando e delle RoE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione restano attribuite al Consiglio, assistito dal segretario generale/alto rappresentante.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente relazioni a cura del presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) relative alla conduzione dell'operazione militare. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante dell'operazione, se del caso.

Articolo 8

Direzione militare

1. L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'operazione militare condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione.

2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni da parte del comandante dell'operazione. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante dell'operazione ove necessario.

3. Il CEUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione.

Articolo 9

Relazioni con le Nazioni Unite, la Repubblica democratica del Congo e altri partecipanti al processo di pace

1. La presidenza, il segretario generale/alto rappresentante, il comandante dell'operazione e il rappresentante speciale dell'UE per la regione dei Grandi laghi provvedono allo stretto coordinamento delle rispettive attività per quanto riguarda l'attuazione della presente azione comune.

2. Il segretario generale/alto rappresentante, assistito dal rappresentante speciale dell'UE per la regione dei Grandi Laghi e, in stretto coordinamento con la presidenza, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, con le autorità della Repubblica democratica del Congo e dei paesi vicini, nonché con gli altri partecipanti al processo di pace.

3. Il comandante della forza tiene contatti con le autorità locali, la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) e altri attori internazionali, ove opportuno, per quanto riguarda le questioni relative alla sua missione.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione europea e il quadro istituzionale unico, paesi terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.

2. Il CPS adotta le misure appropriate per quanto riguarda le disposizioni concernenti la partecipazione e, se richiesto, le sottopone al Consiglio, comprese quelle sulla possibile partecipazione finanziaria dei paesi terzi ai costi comuni.

3. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

4. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori per i paesi terzi che forniscono contributi militari significativi.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1. Il Consiglio istituisce le procedure relative alla copertura a posteriori dei costi ⁽¹⁾ al fine di finanziare i costi comuni dell'operazione di cui all'articolo 1.

2. Ai fini della presente operazione, caserme e alloggi delle forze nel loro insieme, nonché le spese connesse al trasporto di queste stesse forze, non sono finanziabili come costi comuni.

3. L'importo di riferimento finanziario è di 7 000 000 di EUR.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni a paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare alle parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2. Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare alle parti terze associate alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all'operazione e soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 13

Status delle forze dirette dall'UE

Ove necessario, lo status delle forze dirette dall'UE nella Repubblica democratica del Congo è oggetto di un accordo con il governo della Repubblica democratica del Congo che sarà concluso sulla base dell'articolo 24 del trattato UE.

Articolo 14

Azione della Comunità

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di dirigere, se del caso, le sue azioni verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il 5 giugno 2003. Essa termina il 1° settembre 2003.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

⁽¹⁾ Sulla base del modello di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di procedure di prefinanziamento per il finanziamento di un'operazione dell'UE avente implicazioni nel settore militare o della difesa (approvato dal Consiglio il 27 gennaio 2003).